SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Comando generale della Guardia di finanza

Ente nazionale per l'aviazione civile

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. **54**.

Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni e, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.»;

b) dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti:

«Art. 35.1 *(Dichiarazione di incompatibilità)*. — 1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Art. 35.2 *(Vigilanza)*. — 1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:

a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;

b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;

c) la data di conferimento dell'incarico;

d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;

e) la natura di tale rapporto.

2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».

Art. 2.

Modifiche alla legge fallimentare

1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera *b)*, ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».

Art. 4.

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli articoli 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

b) all'articolo 14-*quinquies*, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalità dei sistemi di estrazione, con modalità informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate):

«Art. 33 *(Modifiche all'articolo 7-*bis *del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)*. — 1. All'art. 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la Corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della Corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della Corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato in premessa, come modificato dal presente decreto:

«Art. 35 *(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)*. — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-*bis*. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

2-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41-*bis*, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-*bis* può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'art. 113-*bis*. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'art. 9-*bis* del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

4-bis. *Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.*

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 43.

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 *(Requisiti per la nomina a curatore)*. — Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera *a)*. In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, quinto comma.

È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

*Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis *e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto.*».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, citato in premessa, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza)*. — 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3;

c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;

d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera *d)*, si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;

f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.

2. La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.

3-bis. *Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera* b) *ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, commi 4-*bis *e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto.*».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, e 14-*quinquies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, citata in premessa, come modificati dal presente decreto:

«Art. 7 *(Presupposti di ammissibilità)*. — 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per

la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; *si applicano gli articoli 35, comma 4*-bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

(*Omissis*).».

«Art. 14-*quinquies (Decreto di apertura della liquidazione)*. — 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-*ter*, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'art. 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *si applicano gli articoli 35, comma 4*-bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'art. 14-*ter*, comma 5, lettera *b)*.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-*undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.».

18G00077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 maggio 2018.

Disposizioni per il calcolo della quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CLIMA E L'ENERGIA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO
E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6 del citato decreto legislativo n. 55 del 2011 che integra il decreto legislativo n. 66 del 2005 mediante l'introduzione dell'art. 7-*bis* (Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra) ai sensi del quale i fornitori di combustibili nel settore trasporti devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto ad un valore di riferimento stabilito a livello comunitario;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 51 del 2017 che modifica e integra l'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2005 estendendo anche ai fornitori di energia elettrica l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e, al comma 6, prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico siano definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri di calcolo della quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali nonché i criteri di calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra conseguenti alla produzione e all'utilizzo di detta elettricità, ai sensi dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, comma 6.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto;

b) Quantità di energia elettrica fornita: quantità annuale di elettricità erogata dal singolo fornitore all'insieme dei veicoli stradali circolanti sul territorio nazionale;

c) Punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico o sostituire la batteria di un veicolo elettrico;

d) Punto di ricarica pubblico: punto di ricarica posto in aree pubbliche o in aree private aperte al pubblico;

e) Contratti e allacci dedicati: contratti e allacci di fornitura di energia elettrica espressamente destinata alla ricarica di veicoli stradali, a consumo o forfettaria, stipulati dal fornitore con utenza privata;

f) Trasporto pubblico locale (TPL): l'insieme dei filobus e degli autobus utilizzati dall'operatore del trasporto pubblico locale alimentati con energia elettrica.

Art. 3.

Quantità di energia elettrica rilevata

1. Ai fini di cui all'art. 7-*bis*, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i fornitori comunicano al GSE le rispettive quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali calcolata secondo le modalità e i criteri di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 4.

Calcolo delle intensità delle emissioni gas serra

1. Ai fini di cui all'art. 7-*bis*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, la relativa metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra è pubblicata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sul sito web del GSE che provvede altresì, entro la medesima data, a calcolare un valore di riferimento dell'intensità emissiva relativa alla produzione e all'utilizzo dell'energia elettrica fornita ai veicoli stradali.

2. Il valore e la metodologia di cui al comma 1 sono stimati tenendo conto del mix energetico nazionale, dei rendimenti nei processi di produzione dell'energia, delle perdite di rete, degli scambi con l'estero, delle emissioni afferenti la fase di *upstream*, delle stime prodotte a livello comunitario da istituzioni pubbliche e possono essere aggiornati su base annuale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. L'Allegato I può essere aggiornato con successivo decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

2. Il GSE, nel rapporto di cui comma 12 dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2005, rileva la conformità delle informazioni trasmesse dai fornitori alle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2018

Il direttore generale per il clima e l'energia
GRIMALDI

Il direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
DIALUCE

ALLEGATO *I*

Modalità di comunicazione dell'energia elettrica fornita ai veicoli stradali

1. I fornitori comunicano al GSE la quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali di cui all'art. 3 nelle seguenti componenti:

a) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite i punti di ricarica pubblici;

b) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite punti di ricarica privati, diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, con contratti e allacci dedicati;

c) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, destinata al trasporto pubblico locale;

d) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite modalità diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ma comunque rilevabile, ad esempio attraverso i punti di ricarica dotati di sistemi di rilevazione ed archiviazione dei consumi.

2. Ulteriori quantità di energia elettrica fornite ai trasporti, non direttamente rilevabili con le modalità di cui al punto 1, possono essere comunicate dai fornitori impiegando procedure di calcolo indiretto predisposte e pubblicate dal GSE. A tal fine, successivamente alla pubblicazione delle predette procedure, i fornitori comunicano al GSE i dati necessari.

18A03602

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma nazionale del Fondo sicurezza interna 2014-2020, di cui ai regolamenti (UE) n. 513/2014 e n. 515/2014. Rideterminazione per l'anno 2017 e assegnazione per l'anno 2018. (Decreto n. 1/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il comma 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 circa il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (ISF 1) e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (ISF 2) e che abroga la decisione 574/2007/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 5414 del 5 agosto 2015 che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo sicurezza interna relativamente al periodo dal 2014 al 2020, censito sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2014IT65ISNP001;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2017) 7915 del 1° dicembre 2017 che, tenendo conto del contributo aggiuntivo dell'Unione di euro 13.266.000,00, modifica da ultimo la suddetta decisione C (2015) 5414;

Considerato che il Programma nazionale di cui alla suddetta decisione C (2017) 7915 prevede un nuovo piano finanziario comprensivo del citato contributo aggiuntivo e che pertanto per l'anno 2017, rimanendo invariata la sezione 1-Polizia, per la sezione 2-Frontiere occorre rideterminare in euro 27.322.860,24 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico a carico della legge n. 183/1987 -già disposta con proprio decreto n. 25/2017 ammontante ad euro 25.848.860,24- ed assegnare contestualmente la quota per il 2018 per entrambe le sezioni, pari complessivamente ad euro 30.787.982,27 , a fronte di contributi europei ammontanti ad euro 34.849.182,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'anno 2017 del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, viene rideterminato in euro 44.390.131,24, di cui euro 17.067.271,00 per la sezione 1-Polizia ed euro 27.322.860,24 per la sezione 2-Frontiere. La predetta assegnazione di euro 44.390.131,24 annulla e sostituisce l'assegnazione a carico del Fondo di Rotazione già disposta per l'anno 2017 con il decreto direttoriale n. 25/2017 richiamato in premessa.

2. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'anno 2018 del medesimo Programma nazionale è pari ad euro 30.787.982,27, di cui euro 7.928.446,00 per la sezione 1-Polizia ed euro 22.859.536,27 per la sezione 2-Frontiere. Conseguentemente l'ammontare complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2017 e 2018 è pari a euro 75.178.113,51 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 75.178.113,51 nella contabilità speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.

4. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 404

ALLEGATO

FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 183/1987 - ANNI 2017-2018

Sezioni	2017	2018	totale
ISF 1 - Polizia	17.067.271,00	7.928.446,00	24.995.717,00
ISF 2 - frontiere esterne e visti	27.322.860,24	22.859.536,27	50.182.396,51
Totale	44.390.131,24	30.787.982,27	75.178.113,51

18A03652

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 516/2014. Rideterminazione per l'anno 2017 e assegnazione per l'anno 2018. (Decreto n. 2/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il comma 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 circa il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 luglio 2014 che stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione nell'ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione;

Vista la raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione dell'8 giugno 2015 relativa a un programma di reinsediamento europeo;

Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 5343 del 3 agosto 2015 che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del predetto Fondo relativamente al periodo dal 2014 al 2020, censito sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2014IT65AMNP001;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2017) 8713 dell'11 dicembre 2017 che, tenendo conto del contributo aggiuntivo dell'Unione di euro 6.210.000,00 per il programma di reinsediamento, modifica da ultimo la suddetta decisione C (2015) 5343;

Considerato che il Programma nazionale di cui alla suddetta decisione C (2017) 8713 prevede un nuovo piano finanziario comprensivo del citato contributo aggiuntivo per il programma di reinsediamento e che pertanto per l'anno 2017 occorre rideterminare in euro 90.904.900,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico a carico della legge n. 183/1987 -già disposta con proprio decreto n. 24/2017 ammontante ad euro 84.694.900,00- ed assegnare contestualmente la quota per il 2018 pari ad euro 44.843.472,00, a fronte di contributi europei di pari importo;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legg n. 183/1987 per l'anno 2017 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'interno, viene rideterminato in euro 90.904.900,00. La predetta assegnazione di euro 90.904.900,00 annulla e sostituisce l'assegnazione a carico del Fondo di Rotazione già disposta per l'anno 2017 con il decreto direttoriale n. 24/2017 richiamato in premessa.

2. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'anno 2018 del medesimo Programma nazionale è pari ad euro 44.843.472,00. Conseguentemente l'ammontare complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2017 e 2018 è pari a euro 135.748.372,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 135.748.372,00 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell'interno, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.

4. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 542

ALLEGATO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 183/1987 - ANNI 2017-2018

	2017	2018	totale
Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020	90.904.900,00	44.843.472,00	135.748.372,00

18A03653

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «European Union Action on Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge» (EU-FRANK) finanziato dal Fondo asilo, migrazione ed integrazione 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 516/2014. (Decreto n. 3/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI), modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto il Memorandum of understanding, sottoscritto in data 19 settembre 2017 tra l'Agenzia per l'Immigrazione svedese (SMA) e il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per il progetto «European Union Action on Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge» (EU-FRANK);

Considerato che detto progetto è finanziato con fondi FAMI direttamente dalla Commissione europea nell'ambito della «Specific Action» di cui è capofila l'Agenzia per l'Immigrazione svedese ed è censito sul Sistema Finanziario Igrue - codice 2017XMINTSEC039;

Considerato che per la parte di competenza del richiamato Ministero dell'interno il progetto ha un costo complessivo 188.500,00 sek, pari ad euro 19.822,28, alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per la restante quota del 10 per cento;

Vista la nota n. 00015606 del 9 novembre 2017, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari a 18.850,00 sek, equivalenti ad euro 1.982,23, a fronte di contributi comunitari ammontanti a 169.650,00 sek, equivalenti ad euro 17.840,05;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «European Union Action on Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge»; finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, è pari ad euro 1.982,23.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 1.982,23 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale politiche immigrazione ed asilo - area II Affari finanziari e contabili, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo .

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 543

18A03654

DECRETO 27 marzo 2018.

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia. (Decreto n. 4/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della norma, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2716 del 2 aprile 2015 alla Regione Friuli-Venezia Giulia con la quale sono state individuate le risorse oggetto della riprogrammazione ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014;

Visto il proprio decreto n. 27/2015 del 5 agosto 2015 che ha stabilito complessivamente in € 48.565.856,00 le risorse da destinare agli interventi del Piano di azione coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia al netto delle risorse oggetto della riprogrammazione per gli anni 2015-2016 di cui alla citata nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2716;

Considerato che in attuazione dell'art. 1 commi 122 e 124 citati deve essere versato all'entrata del bilancio nell'anno 2017 l'importo di 1 miliardo di euro rivenientе dalle riprogrammazioni dei programmi del piano di azione coesione, tra cui quella riferibile al programma di azione e coesione a titolarità della Regione Friuli-Venezia Giulia, censito nel Sistema finanziario Igrue con codice 2013FVGXXPAC00, per l'importo di € 12.679.575,00;

Viste le note n. AlCT 5104 del 1° giugno 2017 e n. AlCT 10022 del 29 novembre 2017 con le quali il Presidente del Gruppo di azione ha invitato la Regione Friuli-Venezia Giulia a trasmettere il piano finanziario del PAC Friuli aggiornato, articolato per linee di intervento e azioni, al netto della riprogrammazione ai sensi della citata legge n. 190/2014 per l'annualità 2017, segnalando che in mancanza del suddetto piano finanziario il MEF-IGRUE, mediante apposito decreto, avrebbe proceduto ad imputare gli importi relativi alla riduzione delle risorse per l'annualità 2017 sulle singole linee di intervento, con metodo proporzionale;

Considerato che ad oggi la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha dato riscontro a quanto richiesto con le sopraindicate note dal Presidente del Gruppo di azione e che tuttavia è necessario procedere alla suddetta riprogrammazione per consentire il versamento delle risorse rivenienti dal PAC Friuli, nel rispetto delle disposizioni previste dal citato art. 1, commi 122 e 124 della legge n. 190/2014;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia, già disposto con il proprio decreto n. 27/2015 richiamato in premessa, è rideterminato in € 35.886.281,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo pari a € 12.679.575,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall'art. 1, commi 122 - 123 della legge n. 190/2014 e versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 124 della medesima legge.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 27/2015 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Su richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia potranno essere apportate rimodulazioni delle risorse tra le linee di intervento del PAC Friuli, in coerenza con gli elementi forniti dalla medesima Amministrazione titolare dell'intervento e assentiti dal Gruppo di azione.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 407

ALLEGATO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RIDETERMINAZIONE PIANO DI AZIONE COESIONE - ANNO 2017

(importi in euro)

Programma	Linee di intervento	Nuova dotazione PAC per Linee di intervento
PAC Friuli-Venezia Giulia	Misure anticicliche	-
	Nuove azioni	14.065.432,57
	Salvaguardia	21.820.848,43
	Totale	35.886.281,00

18A03655

DECRETO 27 marzo 2018.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Puglia. (Decreto n. 5/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto n. 37/2017 del 5 dicembre 2017 che ha stabilito complessivamente in € 1.145.595.682,00 le risorse da destinare agli interventi del Piano di azione coesione della Regione Puglia, censito nel Sistema finanziario Igrue con codice 2012PUXXXPAC00;

Vista la nota n. AlCT 10953 del 22 dicembre 2017 con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha informato i componenti del Gruppo che la Regione Puglia ha comunicato, con nota n. 6069 del 22 dicembre 2017, il piano finanziario del PAC Puglia aggiornato, articolato per linee di intervento e azioni, al netto della riprogrammazione ai sensi della legge n. 190/2014, art. 1 commi 122-124, per l'annualità 2017;

Considerato che è necessario adeguare l'articolazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Puglia secondo quanto indicato nella citata nota AlCT 10953, rispetto a quella definita con il proprio decreto n. 37/2017;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il quadro finanziario degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Puglia viene rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Puglia sulla base delle richieste presentate dalla medesima regione, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 37/2017 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 408

ALLEGATO

PIANO DI AZIONE COESIONE REGIONE PUGLIA

(importi in Euro)

Programma	Linee di intervento	Nuova dotazione PAC per Linee di intervento
PAC Puglia	Misure anticicliche	89.181.601,98
	Salvaguardia	808.908.695,37
	Nuove azioni	247.505.384,65
	Totale	1.145.595.682,00

18A03656

DECRETO 27 marzo 2018.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Valle d'Aosta. (Decreto n. 6/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto n. 34/2015 del 5 agosto 2015 che ha stabilito complessivamente in € 12.327.372,00 le risorse da destinare agli interventi del Piano di azione coesione della Regione Valle d'Aosta, censito nel Sistema finanziario Igrue con codice 2012VAXXXPAC00;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di azione n. AlCT 995 del 31 gennaio 2018, conclusasi con esito positivo, con la quale i componenti del Gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Valle d'Aosta, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione della Regione basata sull'introduzione della nuova linea di intervento «Salvaguardia», fermo restando l'importo complessivo stabilito con il citato decreto n. 34/2015;

Vista la nota n. AlCT 1509 del 14 febbraio 2018 con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario degli interventi PAC a titolarità della Regione Valle d'Aosta;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il quadro finanziario del Piano di azione coesione della Regione Valle d'Aosta viene rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Valle d'Aosta sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 34/2015 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 409

ALLEGATO

PIANO DI AZIONE COESIONE REGIONE VALLE D'AOSTA

(importi in Euro)

Programma	Linee di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
PAC Valle d'Aosta	Salvaguardia	1.000.000,00
	Nuove azioni	10.877.372,00
	Ass. tecnica	450.000,00
	Totale	12.327.372,00

18A03657

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2017-2018, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti gli articoli 55-57 del predetto regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea che stabiliscono le disposizioni relative al settore dell'apicoltura, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 4133 del 5 luglio 2016 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 3.045.357,00 euro per la campagna 2017-2018, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 3.045.357,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7211 del 14 dicembre 2017;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di 3.045.357,00 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice MIELE;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 3.045.357,00 euro, per la campagna 2017-2018, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 420

18A03658

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. Life15 NAT/IT/000914 - CalMarSi "Measures of integrated conservation of Calendula marittima Guss., a rare threatened plant of the Sicilian vascular flora" di cui al Regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 8/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il Grant agreement n. LIFE15 NAT/IT/000914 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 27 ottobre 2016 tra la Commissione europea e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse (CNR-IBBR), beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati la Regione Siciliana, il cui costo complessivo è pari a 1.020.982,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse ha un costo complessivo di € 831.204,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 63,23 per cento e l'Italia per la restante quota e che è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice 2018LIFECALMAR;

Vista la nota Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 16612 dell'11 ottobre 2017, confermata con mail del 5 febbraio 2018 dal direttore generale del CNR, che, a fronte di contributi comunitari pari a 525.532,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 180.285,35 euro, pari al 21,69 per cento del costo totale ammissibile della quota del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse resta a carico dello stesso;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE Life15 NAT/IT/000914 - CalMarSi «*Measures of integrated conservation of Calendula marittima Guss., a rare threatened plant of the Sicilian vascular flora*», che ha durata di 48 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 180.285,35 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato Grant agreement n. LIFE15 NAT/IT/000914, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 54.085,61 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 72.114,14 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del Rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punti 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 492

18A03659

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE16 GIE/IT/000761 - SEPOSSO «Supporting Environmental governance for the POSidonia oceanica Sustainable transplanting Operations», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 9/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il Grant agreement n. LIFE16 GIE/IT/000761 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 1° giugno 2017 tra la Commissione europea e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati altri enti nazionali, il cui costo complessivo è pari a 1.951.272,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha un costo complessivo di € 767.584,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 53,12 per cento e l'Italia per la restante quota e che è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice 2018LIFESEPOSS;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare n. 292 del 24 gennaio 2018, che, a fronte di contributi comunitari pari a 407.772,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 353.312,00 euro, mentre l'importo è da modificare in 359.812,00 euro, pari al 46,88 per cento del costo totale ammissibile

della quota dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del suddetto progetto approvato, per il quale è stata avviata una richiesta alla Commissione europea di amendment al Budget del predetto Grant agreement;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life n. LIFE16 GIE/IT/000761 - SEPOSSO «*Supporting environmental governance for the POSidonia oceanica sustainable transplanting operations*», che ha durata di 36 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 359.812,00 euro all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato Grant agreement n. LIFE16 GIE/IT/000761, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 107.943,60 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 143.924,80 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del Rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'ISPRA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 405

18A03660

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. Life16 GIE/IT/000700 - Sic2Sic «In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 10/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il Grant Agreement n. LIFE16 GIE/IT/000700 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato l'8 giugno 2017 tra la Commissione europea e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari Associati altri Enti nazionali, il cui costo complessivo è pari a 1.197.979,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha un costo complessivo di euro 649.179,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 39,00 per cento e l'Italia per la restante quota e che è stato censito sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2018LIFESIC2SIC;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare n. 294 del 24 gennaio 2018, integrata dalla successiva nota n. 495 del 5 febbraio 2018, che, a fronte di contributi comunitari pari a 253.179,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 253.179,00 euro, pari al 39,00 per cento del costo totale della quota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) resta a carico dello stesso;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life LIFE16 GIE/IT/000700 - Sic2Sic «In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana», che ha durata di 30 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 253.179,00 euro all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato Grant Agreement n. LIFE16 GIE/IT/000700, secondo le seguenti modalità:

- un primo prefinanziamento di 75.953,70 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;

- un secondo prefinanziamento di 101.271,60 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del Rapporto di medio-termine;

- il saldo all'approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni

di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) comunicano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'ISPRA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmettono al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 478

18A03661

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE16 NAT/IT/000663 – Lagoon Refresh «Costal lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt gradient increasing freshwater input», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 11/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il Grant Agreement n. LIFE16 NAT/IT/000663 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 29 maggio 2017 tra la Commissione europea e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari Associati altri Enti nazionali, il cui costo complessivo è pari a 3.315.130,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha un costo complessivo di euro 1.025.041,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 66,07 per cento e l'Italia per la restante quota e che è stato censito sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2018LIFELAGOON;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare n. 293 del 24 gennaio 2018, che, a fronte di contributi comunitari pari a 677.195,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 347.846,00 euro, pari al 33,93 per cento del costo totale ammissibile della quota dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life n. LIFE16 NAT/IT/000663 - Lagoon Refresh «Costal lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt gradient increasing freshwater input», che ha durata di 60 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 347.846,00 euro all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato Grant Agreement n. LIFE16 NAT/IT/000663, secondo le seguenti modalità:

- un primo prefinanziamento di 104.353,80 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;

- un secondo prefinanziamento di 139.138,40 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del Rapporto di medio-termine;

- il saldo all'approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) comunicano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'ISPRA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmettono al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 406

18A03662

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2018. (Decreto n. 12/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, successivamente sostituito dal regolamento CE n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea, modificato, da ultimo, dal regolamento UE n. 1318/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 220/2015 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1217/2009 del Consiglio, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, il cui allegato II indica in 11.106 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 220/2015 della Commissione, modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione UE 2017/2280 della Commissione, che fissa in 160,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 2941 del 29 gennaio 2018, con il quale si approva il Piano finanziario della Rete RICA, gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), quantificando in 6.475.053,25 euro, per l'anno 2018, il fabbisogno finanziario complessivo necessario per l'attuazione della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota n. 3342 dell'1 febbraio 2018, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di contributi comunitari forfettari pari a 1.776.960,00 euro, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota nazionale, ammontante a 4.698.093,25 euro e che il predetto programma è stato censito sul sistema finanziario Igrue, codice INEA RETE RICA;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2018, è autorizzato in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 4.698.093,25 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali, secondo le seguenti modalità:

- un'anticipazione di 2.349.046,63 euro, pari al 50 per cento dell'importo a proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie;

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con

evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 544

18A03663

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale del progetto «INDICIT» – Implementation of the indicator - Impacts of marine litter on sea turtles and biota in RSC and MSFD areas, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 13/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 180, che istituisce, in attuazione della Direttiva 2008/56/CE, un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e l'adozione delle misure necessarie a conseguire ed a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art 82 del predetto regolamento (UE) n. 508/2014 che, nell'ambito delle misure finanziate in regime di gestione diretta dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), promuove la protezione della biodiversità nelle aree marine protette definendo i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sullo stesso ambiente marino;

Visto il Grant Agreement n. 11-0661-2016-748064-SUB-ENV.C2-CNRS per la realizzazione del progetto «INDICIT» Implementation of the indicator - Impacts of marine litter on sea turtles and biota in RSC and MSFD areas , sottoscritto in data 21 dicembre 2016, tra la Commissione europea e il Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS con sede a Parigi in qualità di «Beneficiario incaricato del coordinamento» del progetto, che prevede tra i «Beneficiari Associati» l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) il cui costo complessivo è pari a 1.327.739,00 euro finanziato in parte con risorse comunitarie ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha un costo di euro 152.293,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per l'80 per cento e l'Italia per la restante quota e che è stato censito sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2018ISPRAINDIC;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0003533 del 1° dicembre 2017 che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 121.835,00, quantifica il fabbisogno finanziario nazionale in euro 30.458,00, pari al 20 per cento del costo totale della quota di competenza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA per il suddetto progetto;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto, «INDICIT» Implementation of the indicator - Impacts of marine litter on sea turtles and biota in RSC and MSFD areas, che ha durata di 24 mesi, con decorrenza 1° febbraio 2017, approvato dalla Commissione europea a valere sulle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento nazionale di euro 30.458,00 all'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale - ISPRA.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. 1.5 del citato Grant Agreement n. 11-0661-2016-748064-SUB-ENV.C2-CNRS, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di euro 9.137,40 pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico alla firma del Grant Agreement;

b) un secondo prefinanziamento di euro 9.137,40 pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del Rapporto di medio-termine;;

c) il saldo all'approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante .

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA - effettuano tutti i controlli circa la sussistenza anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA - comunicano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il predetto Ministero e l'ISPRA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA- trasmettono al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 541

18A03664

DECRETO 27 marzo 2018.

Contributo «Liability Mechanism» e contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma di cooperazione interregionale ESPON 2020 nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 2018. (Decreto n. 14/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241, 243 dell'art. 1 della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 958 del 12 febbraio 2015, come modificata dalla decisione C(2016) 3247 del 26 maggio 2016, con la quale è stato approvato il Programma ESPON 2020 nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020;

Considerato che in base al piano finanziario di parte italiana, trasmesso dall'Agenzia per la coesione territoriale con la nota ALCT 2143 del 2 marzo 2016, il contributo dell'Italia al «Liability Mechanism ESPON GECT» è pari ad euro 46.947,00, da versare in rate annuali dal 2015 al 2020 e che il contributo al Programma per l'intero periodo ammonta ad euro 440.674,00, da versare in quote annuali dal 2014 al 2020;

Vista la nota n. 0002591 del 16 febbraio 2018 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiede il pagamento del contributo nazionale e del contributo «Liability Mechanism» per l'annualità 2018, pari complessivamente ad euro 70.778,15;

Considerato che con i decreti direttoriali Igrue n. 20/2016 del 27 maggio 2016, 61/2016 del 22 dicembre 2016 e n. 3/2017 del 27 febbraio 2017 sono state già assicurate per il Programma le annualità dal 2014 al 2017 a titolo sia di contributo «Liability Mechanism» sia di contributo nazionale e che, pertanto, occorre assicurare a medesimo titolo l'annualità 2018;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2018 del programma di cooperazione interregionale ESPON 2020, nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 70.778,15,a titolo di contributo al «Liability Mechanism ESPON GECT» e di contributo nazionale al Programma.

2. Il predetto importo è erogato in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capo Delegazione e punto di contatto nazionale del programma.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 611

18A03665

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a fronte FESR a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi congiunti ENI di cooperazione transfrontaliera esterna – «Mediterranean Sea Basin 2014-2020» e «Italia-Tunisia 2014-2020», nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 2015-2017. (Decreto n. 15/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241, 243 dell'art. 1 della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste le decisioni della Commissione europea C(2015) 9133 del 17 dicembre 2015 e C(2015) 9131 del 17 dicembre 2015 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i Programmi operativi congiunti di cooperazione transfrontaliera esterna 2014-2020 «*Mediterranean Sea Basin* 2014-2020» e «Italia-Tunisia 2014-2020», da finanziare sul bilancio generale dell'Unione europea a carico dell'ENI e del FESR;

Considerato che in base al piano finanziario di parte italiana del Programma «*Mediterranean Sea Basin* 2014-2020», trasmesso dall'Agenzia per la coesione territoriale con la nota ALCT 1156 del 2 febbraio 2018, il cofinanziamento nazionale pubblico dell'Italia a fronte FESR per le annualità dal 2015 al 2017 è pari complessivamente ad euro 4.964.784,00;

Considerato inoltre che in base al piano finanziario di parte italiana del Programma «Italia-Tunisia 2014-2020», trasmesso dall'Agenzia per la coesione territoriale con la nota ALCT 1155 del 2 febbraio 2018, il cofinanziamento nazionale pubblico dell'Italia a fronte FESR per le annualità dal 2015 al 2017 è pari complessivamente ad euro 1.046.951,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità 2015-2017 dei Programmi operativi congiunti di cooperazione transfrontaliera esterna ENI - «*Mediterranean Sea Basin*» e «Italia/Tunisia», nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, ammonta a fronte FESR rispettivamente ad euro 4.964.784,00 e ad euro 1.046.951,00, quindi complessivamente ad euro 6.011.735,00, come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, Amministrazioni titolari dei predetti Programmi, provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate dalle stesse inoltrate ai sensi del regolamento (UE) 1303/2013.

3. Le Amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 545

ALLEGATO

OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - PROGRAMMAZIONE 2014-2020
Programmi operativi congiunti ENI «Mediterranean Sea Basin 2014-2020» e «Italia-Tunisia 2014-2020»

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITÀ 2015-2017 F/FESR

Programmi ENI	Decisioni	Note dell'Agenzia per la coesione territoriale	LEGGE N. 183/1987			
			2015	2016	2017	Totale
Mediterranean sea basin	C(2015)9133 del 17 dicembre 2015	Alct 1156 del 2 febbraio 2018	1.684.475,00	1.047.094,00	2.233.215,00	4.964.784,00
Italia-Tunisia	C(2015)9131 del 17 dicembre 2015	Alct 1155 del 2 febbraio 2018	267.637,00	308.384,00	470.930,00	1.046.951,00
Totale			1.952.112,00	1.355.478,00	2.704.145,00	6.011.735,00

18A03666

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto EMPACT «Interpreters and linguistic-cultural mediators in support to JOT mare, OP Glauco IV and OP ONG», nell'ambito della priorità EUROPOL «Facilitation Illegal Immigration – Operational Action Plan (OAP) 2017». (Decreto n. 16/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la decisione FII/LV/01/2017/EMPACT(POL.8363) dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle forze dell'ordine (EUROPOL) dell'8 dicembre 2017, concernente l'assegnazione di una sovvenzione per il progetto «Interpreters and linguistic-cultural mediators in support to JOT mare, OP Glauco IV and OP ONG», nell'ambito della priorità Facilitation Illegal Immigration - Operational Action Plan (OAP) 2017 della Piattaforma europea contro le minacce criminali (EMPACT), ciclo programmatico 2013-2017;

Visto il primo emendamento alla predetta decisione FII/LV/01/2017 con il quale il periodo per l'implementazione del progetto è stato esteso fino al 28 febbraio 2018;

Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 54.110,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 95 per cento e l'Italia per il restante 5 per cento e che è stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2017XMINTSEC043;

Vista la nota n. 225/A/A11-2015-89196/2017-88176-U/II-3^ (CC) del 23 dicembre 2017, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 2.705,00 a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 51.405,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione «Interpreters and linguistic-cultural mediators in support to JOT mare, OP Glauco IV and OP ONG», a titolarità del Ministero dell'interno, è pari ad euro 2.705,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 2.705,00 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. 4 della citata decisione FII/LV/01/2017/EMPACT (POL.8363), secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 2.164,00, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 546

18A03667

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Cooperation Project 2», nell'ambito del programma d'azione comunitaria Hercule III 2014-2020. (Decreto n. 17/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule *III)* 2014-2020 e che abroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il «Grant Agreement» n. 786125 - Coop Project 2, sottoscritto in data 22 dicembre 2017 tra la Commissione europea - Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza concernente il progetto «Cooperation Project 2», nell'ambito del suddetto Programma «Hercule III»;

Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 124.922,50 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per l'80 per cento e l'Italia per il restante 20 per cento e che è stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2017XXGDFCCO043;

Vista la nota n. 0017715/2018 del 18 gennaio 2018, con la quale il suddetto Comando generale della Guardia di Finanza richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamen-

to dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 32.863,50 (IVA inclusa, preventivata in euro 7.879,00) a fronte di contributi comunitari di euro 99.938,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «Cooperation Project 2», a titolarità del Comando generale della Guardia di Finanza, è pari ad euro 32.863,50.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Quartier Generale della Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. 16 del citato Grant Agreement n. 786125 - Coop Project 2, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 16.431,75, pari al 50 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Comando generale della Guardia di Finanza effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Comando generale si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Comando generale della Guardia di Finanza - Direzione pianificazione strategica e controllo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 547

18A03668

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Enhancement of the air-naval system for the control of the borders and surveillance of migration flow - AIRNAV» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0057 - di cui all'assistenza emergenziale dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 18/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche

mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento;

Visto il Grant Agreement HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0057 sottoscritto in data 21 dicembre 2017 tra la Commissione europea e il Comando generale della Guardia di Finanza, relativamente all'azione «Enhancement of the air-naval system for the control of the borders and surveillance of migration flow - AIRNAV»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 3.548.780,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per il restante 10 per cento e che è stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2018XXGDFSEC001;

Vista la nota n. 0389938/2017 del 28 dicembre 2017, con la quale il suddetto Comando generale della Guardia di Finanza richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 506.822,26 (IVA inclusa, preventivata in euro 151.944.26,00) a fronte di contributi comunitari di euro 3.193.902,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Enhancement of the air-naval system for the control of the borders and surveillance of migration flow - AIRNAV» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0057, a titolarità del Comando generale della Guardia di Finanza, è pari ad euro 506.822,26.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Quartier Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato Grant Agreement HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0057, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 405.457,81, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Comando generale della Guardia di Finanza effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Comando generale si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Comando generale della Guardia di Finanza - Direzione pianificazione strategica e controllo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 556

18A03669

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «URSA MAJOR neo» - INEA/CEF/TRAN/M2016/1363776, di cui al regolamento UE n. 1316/2013 istitutivo del meccanismo «Connecting Europe Facility». (Decreto n. 19/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo «Connecting Europe Facility» (CEF) e stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per la concessione di un'assistenza finanziaria dell'Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e di sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 ed abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2016/1363776, sottoscritto in data 26 ottobre 2017 tra la Commissione europea (Innovation and Networks Executive Agency - INEA) e il Ministero federale dei trasporti e dell'infrastruttura digitale della Germania, per la realizzazione del progetto «URSA Major neo» (Action n. 2016-EU-TM-0044-M) di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), che prevede tra i beneficiari anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano;

Considerato che detto progetto, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito della Call for proposal CEF-Transport 2016 e censito sul Sistema Finanziario Igrue - codice 2017MTRA1CEF009, ha un costo complessivo per l'Italia di euro 42.986.000,00 e beneficia di contributi comunitari del CEF-Transport;

Considerato che per la parte di competenza del richiamato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha un costo complessivo di euro 225.000,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 20 per cento e l'Italia per la restante quota;

Vista la nota n. 0001311 del 26 gennaio 2018 con la quale il citato Ministero - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia pari ad euro 180.000,00 a fronte di contributi CEF-Transport di euro 45.000,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il progetto «URSA Major neo» - INEA/CEF/TRAN/M2016/1363776 (Action n. 2016-EU-TM-0044-M), di cui in premessa, è pari ad euro 180.000,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 180.000,00 nella contabilità speciale 5838 aperta in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. 4 del citato Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2016/1363776, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 30.400,00, pari al 40 per cento dell'importo della prima rata a proprio carico ammontante ad euro 76.000,00;

ulteriori prefinanziamenti e pagamenti intermedi, il cui ammontare non deve superare l'80 per cento dell'importo totale a proprio carico di euro 180.000,00;

il saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Igrue, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 613

18A03670

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Support to Integrated Border and Migration Management in Libya - First Phase» - contract number T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 - nell'ambito delle azioni esterne dell'Unione europea finanziate dall'European Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa. (Decreto n. 20/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la decisione C(2015) 7293 del 20 ottobre 2015 relativa all'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollati in Africa;

Visto il Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 sottoscritto in data 15 dicembre 2017 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, relativamente all'azione «Support to Integrated Border and Migration Management in Libya - First Phase»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 44.455.183,28 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per circa il 95 per cento e l'Italia per la restante quota e che è stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2017PSAGGSEC046;

Vista la nota n. 10594 del 14 febbraio 2018, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 5.899.108,82 (IVA inclusa, ammontante ad euro 3.667.852,82) a fronte di contributi comunitari di euro 42.223.927,28;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Support to Integrated Border and Migration Management in Libya - First Phase» - contract number n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213, a titolarità del Ministero dell'interno, è pari ad euro 5.899.108,82.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 5.899.108,82 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. 4 del citato Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di euro 2.418.634,62, pari al 41 per cento dell'importo a proprio carico;

un ulteriore prefinanziamento di euro 2.890.563,32, pari al 49 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota di euro 589.910,88 , pari al 10% per cento dell'importo a proprio carico, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 612

18A03671

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Purchase of portable metal detectors and explosive substance detectors - MED/DETEX» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0058 - di cui all'assistenza emergenziale dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 21/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento;

Visto il Grant Agreement HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0058 sottoscritto in data 14 dicembre 2017 tra la Commissione europea e il Comando generale della Guardia di Finanza, relativamente all'azione «Purchase of portable metal detectors and explosive substance detectors - MED/DETEX»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 175.373,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per il restante 10 per cento e che è stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2017XXGDFSEC047;

Vista la nota n. 0379775/2017 del 15 dicembre 2017, con la quale il suddetto Comando generale della Guardia di Finanza richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 53.353,30 (IVA inclusa, ammontante ad euro 35.816,00) a fronte di contributi comunitari di euro 157.835,70;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Purchase of portable metal detectors and explosive substance detectors - MED/DETEX» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0058, a titolarità del Comando generale della Guardia di Finanza, è pari ad euro 53.353,30.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Quartier Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato Grant Agreement HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0058, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 42.682,64, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Comando generale della Guardia di Finanza effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Comando generale si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Comando generale della Guardia di Finanza - Direzione pianificazione strategica e controllo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 548

18A03672

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 del programma europeo Erasmus+ – Comparto Università per l'anno accademico 2015/2016. (Decreto n. 22/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di Rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che ha istituito il nuovo programma dell'Unione «Erasmus +» per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

Viste le decisioni C(2014) 6856 del 30 settembre 2015 e C(2015) 4197 del 25 giugno 2015 che adottano il piano di lavoro annuale 2015 per l'attuazione del programma Erasmus+;

Visto l'Accordo n. 2015-0089 del 21 maggio 2015 e successiva modifica n. EAC-2015-0089-001 del 8 gennaio 2016, tra la Commissione europea e l'INDIRE (Agenzia nazionale per la gestione delle misure relative all'istruzione, compresa l'università, e la formazione del programma Erasmus+), concernente la gestione e l'erogazione dei fondi comunitari relativi al programma Erasmus+;

Visti gli Accordi finanziari decentrati tra l'Agenzia nazionale e le Istituzioni universitarie che per il finanziamento della mobilità degli studenti all'estero ai fini di tirocinio riconoscono contributi comunitari per un ammontare di euro 6.982.885,00;

Vista la nota n. 29744 del 24 ottobre 2017 e successive comunicazioni e integrazioni, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentando l'indisponibilità di risorse nel proprio stato di previsione, ha richiesto a fronte dei suddetti contributi comunitari, pari ad euro 6.982.885,00, il cofinanziamento nazionale di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per finanziare le medesime azioni, censite sul Sistema Finanziario Igrue col codice ERASMUS-UNIV, relative all'anno accademico 2015/2016;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale della mobilità degli studenti all'estero ai fini di tirocinio ricompresa nel programma comunitario Erasmus+ per il comparto Università, per l'anno accademico 2015/2016, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 6.982.885,00 così come specificato, per ciascun beneficiario, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo nella contabilità speciale 5943 aperta in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate.

3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 486

ALLEGATO

Programma europeo Erasmus+ Anno Accademico 2015/2016 Fondo di Rotazione *ex lege* n.183/87	
Istituzioni Beneficiarie del settore Universitario	**Importi**
Università Politecnica delle Marche di Ancona	104.650,00
Università degli Studi Aldo Moro di Bari	40.950,00
Politecnico di Bari	20.020,00
Università degli Studi del Sannio di Benevento	8.190,00
Università degli Studi di Bergamo	38.675,00
Alma Mater Studiorum Università di Bologna	350.805,00
Università degli Studi di Brescia	36.855,00
Università degli Studi di Cagliari	183.365,00
Università degli Studi di Camerino	45.045,00
Università degli Studi del Molise	8.645,00
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	63.245,00
Universitò degli Studi di Catania	25.480,00
Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro	17.745,00
Università degli Studi "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara	12.740,00
Università degli Studi della Calabria	359.905,00
Università degli Studi di Ferrara	98.280,00
Università degli Studi di Firenze	305.760,00
Università degli Studi di Foggia	127.855,00
Università degli Studi di Genova	218.400,00
Università degli Studi dell'Aquila	124.670,00
Università del Salento	80.080,00
IMT Alti Studi di Lucca	4.095,00
Università degli Studi di Macerata	81.900,00
Università degli Studi di Messina	40.040,00
Università degli Studi di Milano	122.395,00
Politecnico di Milano	68.250,00
Università degli Studi di Milano-Bicocca	74.620,00
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	94.640,00
Università degli Studi di Napoli Federico II	200.200,00
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	201.110,00
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	1.365,00
Seconda Università degli Studi di Napoli	35.945,00
Università degli Studi di Padova	451.360,00
Università degli Studi di Palermo	89.180,00
Università degli Studi di Parma	69.615,00
Università degli Studi di Pavia	100.555,00
Università degli Studi di Perugia	185.185,00
Università per Stranieri di Perugia	34.125,00
Università di Pisa	364.455,00
Scuola Normale Superiore di Pisa	14.105,00
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa	89.180,00
Università degli Studi della Basilicata di Potenza	15.470,00

Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria	109.655,00
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	271.635,00
Università degli Studi di Roma "Torvergata"	272.545,00
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	3.640,00
Università degli Studi di Salerno	51.415,00
Università degli Studi di Sassari	470.925,00
Università degli Studi di Siena	118.755,00
Università per Stranieri di Siena	28.665,00
Università degli Studi di Teramo	17.745,00
Università degli Studi di Torino	128.310,00
Politecnico di Torino	83.265,00
Università degli Studi di Trento	33.670,00
Università degli Studi di Trieste	59.150,00
Università degli Studi di Udine	244.335,00
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"	26.845,00
Università degli Studi dell'Insubria di Varese	56.420,00
Università Cà Foscari di Venezia	135.135,00
Università IUAV di Venezia	161.525,00
Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" di Vercelli	20.930,00
Università degli Studi di Verona	27.755,00
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo	51.415,00
TOTALE	**6.982.885,00**

18A03673

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma europeo Erasmus+ – Comparto AFAM per l'anno accademico 2015/2016. (Decreto n. 23/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure Amministrative del Fondo di Rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che ha istituito il nuovo programma dell'Unione «Erasmus +» per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

Viste le decisioni C(2014) 6856 del 30 settembre 2015 e C(2015) 4197 del 25 giugno 2015 che adottano il piano di lavoro annuale 2015 per l'attuazione del programma Erasmus+;

Visto l'Accordo n. 2015-0089 del 21 maggio 2015 e successiva modifica n. EAC-2015-0089-001 del 8 gennaio 2016, tra la Commissione europea e l'INDIRE (Agenzia nazionale per la gestione delle misure relative all'istruzione, compresa l'università, e la formazione del programma Erasmus+), concernente la gestione e l'erogazione dei fondi comunitari relativi al programma Erasmus+;

Visti gli Accordi finanziari decentrati tra l'Agenzia nazionale e le Istituzioni del comparto Alta formazione artistica e musicale (AFAM) che per il finanziamento di specifiche azioni riconoscono contributi comunitari per un ammontare di euro 2.413.425,86;

Vista la nota n. 29749 del 24 ottobre 2017 e successive comunicazioni e integrazioni, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentando l'indisponibilità di risorse nel proprio stato di previsione, ha richiesto a fronte dei suddetti contributi comunitari, pari ad euro 2.413.425,86, il cofinanziamento nazionale di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per finanziare le medesime azioni, censite sul sistema Finanziario IGRUE col codice ERASMUS-AFAM, relative all'anno accademico 2015/2016;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale delle azioni ricomprese nel programma comunitario Erasmus+ per il comparto AFAM, per l'anno accademico 2015/2016, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 2.413.425,86 così come specificato, per ciascun beneficiario, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo nella contabilità speciale 5943 aperta in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate.

3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 487

ALLEGATO

Programma europeo Erasmus+ Anno Accademico 2015/2016 **Fondo di Rotazione *ex lege* n.183/87**	
Istituzioni Beneficiarie del settore AFAM	**Importi**
Conservatorio di Adria	9.072,72
Istituto Superiore di Studi musicali "A. Toscanini" di Ribera	4.346,43
Conservatorio di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria	9.826,86
Conservatorio Statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino	9.380,28
Accademia di Belle Arti di Bari	49.909,50
Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari	16.991,44
Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento	11.817,49
Istituto Superiore di Studi musicali "Gaetano Donizetti" di Bergamo	7.041,43
Accademia di Belle Arti di Bologna	104.171,14
Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna	40.346,29
Conservatorio di Musica "C. Monteverdi" di Bolzano	15.876,43
Conservatorio di Musica "L. Marenzio" di Brescia	22.417,72
Conservatorio Statale di Musica "G. Pierluigi da Palestrina" di Cagliari	35.299,65
Conservatorio Statale di Musica "L. Perosi" di Campobasso	19.475,65
Accademia di Belle Arti di Carrara	39.277,00
Conservatorio Statale di Musica "A. Steffani" di Castelfranco Veneto	16.290,58
Accademia di Belle Arti di Catania	24.987,86
Istituto Sup. di Studi Musicali "V. Bellini" di Catania	8.159,86
Conservatorio di Musica "B. Maderna" di Cesena	9.815,93
Conservatorio Statale di Musica "G.Verdi" di Como	21.356,07
Conservatorio di Musica "S.Giacomantonio" di Cosenza	59.525,14
Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo	18.323,57
Istitituto Sup. per le Industrie Artistiche di Faenza	31.626,93
Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo	17.103,71
Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara	22.353,57
Accademia di Belle Arti di Firenze	43.796,29
Istituto Sup. per le Industrie Artistiche di Firenze	28.205,00
Conservatorio di Musica "U. Giordano" di Foggia	28.716,30
Accademia di Belle Arti di Frosinone	44.417,93
Conservatorio di Musica "L. Refice" di Frosinone	12.001,64
Conservatorio Statale di Musica "N.Paganini" di Genova	60.386,36
Accademia di Belle Arti di L'Aquila	30.030,86
Conservatorio di Musica "A. Casella" di L'Aquila	1.726,43
Conservatorio Statale di Musica "G. Puccini" di La Spezia	15.689,78
Conservatorio di Musica "O. Respighi" di Latina	19.179,85
Accademia di Belle Arti di Lecce	14.306,29
Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce	10.107,86
Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di Livorno	4.881,86
Istituto Superiore di Studi Musicali "L. Boccherini" di Lucca	84.233,92
Accademia di Belle Arti di Macerata	25.149,64
Conservatorio di Musica "L.Campiani" di Mantova	8.708,72
Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera	26.415,01

Conservatorio Statale di Musica "A. Corelli" di Messina	190.664,72
Accademia di Belle Arti "Brera" di Milano	41.692,21
Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano	49.898,85
Conservatorio Statale di Musica "N. Rota" di Monopoli	48.571,14
Accademia di Belle Arti di Napoli	4.689,43
Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli	15.837,72
Conservatorio di Musica "G. Cantelli" di Novara	18.154,21
Conservatorio Statale di Musica "C.Pollini" di Padova	73.119,50
Accademia di Belle Arti di Palermo	19.089,51
Conservatorio di Musica "V. Bellini" di Palermo	29.664,50
Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma	7.081,43
Istituto Superiore di Studi Musicali "F. Vittadini" di Pavia	14.777,08
Conservatorio di Musica di Perugia	16.489,57
Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro	15.415,58
Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara	19.197,93
Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza	5.300,00
Istituto Superiore Di Studi Musicali "Giuseppe Verdi" di Ravenna	4.387,86
Conservatorio di Musica "F.Cilea" di Reggio Calabria	2.515,00
Istituto Superiore di studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti	73.822,16
Accademia di Belle Arti Reggio Calabria	69.994,14
Accademia di Belle Arti di Roma	49.621,02
Accademia Nazionale di Danza di Roma	37.795,72
Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma	16.015,43
Istituto Superiore Industrie Artistiche di Roma	18.284,58
Accademia nazionale di Danza d'Arte drammatica "Silvio d'Amico" di Roma	20.126,78
Conservatorio di Musica "F.Venezze" di Rovigo	64.885,29
Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno	8.512,64
Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari	3.990,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" di Siena	14.092,86
Istituto Sup. di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni	8.511,86
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino	49.711,14
Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Torino	12.038,07
Conservatorio Statale di Musica "A. Scontrino" di Trapani	18.224,93
Conservatorio Statale di Musica "F.A. Bonporti" di Trento	22.277,92
Conservatorio Statale di Musica "G.Tartini" di Trieste	68.166,57
Conservatorio Statale di Musica "J. Tomadini" di Udine	24.977,93
Accademia di Belle Arti di Urbino	19.996,43
Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Urbino	27.344,86
Accademia di Belle Arti di Venezia	46.393,93
Conservatorio di Musica "B. Marcello" di Venezia	10.007,86
Conservatorio di Musica "E. F. Dall'Abaco" di Verona	32.744,07
Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia	5.239,43
Conservatorio di Musica "A. Pedrollo" di Vicenza	13.036,29
TOTALE	**2.413.425,86**

18A03674

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Support to standard operating procedures» - HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0041 - di cui all'assistenza emergenziale dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 24/2018).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento;

Visto il Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0041 sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra la Commissione europea e il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, relativamente all'azione «Support to standard operating procedures»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 175.266,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per il restante 10 per cento e che è stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2017PSAGGSEC026;

Vista la nota n. 0040457 del 13 dicembre 2017, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 53.562,60 (IVA inclusa, ammontante ad euro 36.036,00) a fronte di contributi comunitari di euro 157.739,40;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Support to standard operating procedures» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0041, a titolarità del Ministero dell'interno, è pari ad euro 53.562,60.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 53.562,60 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0041, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 42.850,08, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 549

18A03675

DECRETO 27 marzo 2018.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, annualità 2017, al netto della riserva di efficacia. (Decreto n. 25/2018)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri target intermedi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione

e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi operativi FESR e FSE dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 9679 di approvazione del Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia (FEAD), programmazione 2014-2020;

Considerato che per detti Programmi è stato già assicurato il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità 2014 e 2015 con i decreti direttoriali Igrue n. 11/2016 e 21/2016, per l'annualità 2016 con i decreti direttoriali Igrue n. 1/2017 e 19/2017 e che, pertanto, occorre assicurare a medesimo titolo l'annualità 2017;

Considerato che, in base ai piani finanziari delle citate decisioni di approvazione, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del suddetto Fondo, al netto della riserva di efficacia, per l'annualità 2017 ammonta ad euro 948.513.174,20 per i POR FESR e ad euro 361.834.462,73 per i PON FESR e quindi totalmente a fronte FESR ad euro 1.310.347.636,93;

Considerato che in base ai piani finanziari FSE delle predette decisioni di approvazione, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo, al netto della riserva di efficacia, per l'annualità 2017 ammonta ad euro 478.882.492,07 per i POR FSE e ad euro 412.900.834,33 per i PON FSE e quindi totalmente a fronte FSE ad euro 891.783.326,40;

Considerato che, in base al piano finanziario FEAD della suddetta decisione di approvazione, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2017 ammonta ad euro 16.892.436,00;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a titolo di cofinanziamento nazionale pubblico a fronte FESR, FSE e FEAD per l'annualità 2017 ammonta complessivamente ad euro 2.202.130.963,33;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 5 marzo 2018;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, per l'annualità 2017, ammonta complessivamente ad euro 2.219.023.399,33 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 richiamati in premessa, così come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle Amministrazioni titolari dei programmi.

3. Le Amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai Beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 485

ALLEGATO

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - PROGRAMMI FESR E FSE DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

POR FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2017 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

POR	Decisioni	LEGGE N. 183/1987
		2017
Abruzzo	C(2018) 18 del 09/01/2018	10.795.001,00
Basilicata	C(2015) 5901 del 17/08/2015	38.793.798,40
Calabria	C(2015) 7227 del 20/10/2015	47.898.695,73
Campania	C(2015) 8578 del 01/12/2015	96.592.757,80
Emilia Romagna	C(2017) 8767 del 12/12/2017	22.631.372,40
Friuli Venezia Giulia	C(2017) 6147 del 14/09/2017	10.838.144,00
Lazio	C(2017) 8227 del 7/12/2017	47.350.535,40
Liguria	C(2015) 927 del 12/02/2015	18.435.203,50
Lombardia	C(2017) 4222 del 20/06/2017	47.258.301,30
Marche	C(2017) 8948 del 19/12/2017	35.640.775,80
Molise	C(2015) 4999 del 14/07/2015	4.973.455,20
Piemonte	C(2017) 6892 del 12/10/2017	45.312.416,80
P.A. Bolzano	C(2015) 902 del 12/02/2015	6.416.176,20
P.A. Trento	C(2018) 829 del 12/02/2018	5.102.001,80
Puglia	C(2017) 6239 del 14/09/2017	269.211.226,20
Sardegna	C(2018) 557 del 25/01/2018	43.829.513,70
Sicilia	C(2017) 8672 del 11/12/2017	107.027.105,67
Toscana	C(2016) 6651 del 13/10/2016	37.204.305,60
Umbria	C(2017) 7788 del 16/11/2017	21.202.790,00
Valle d'Aosta	C(2015) 907 del 12/02/2015	3.022.130,30
Veneto	C(2015) 5903 del 17/08/2015	28.977.467,40
	Totale POR FESR	**948.513.174,20**

PON FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2017 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

PON	Decisioni	LEGGE N. 183/1987
		2017
Città Metropolitane	C(2018) 434 del 25/01/2018	30.878.195,67
Cultura e Sviluppo	C(2015) 925 del 12/02/2015	16.468.449,10
Governance e Capacità Istituzionale	C(2016) 7282 del 10/11/2016	14.478.496,43
Imprese e Competitività	C(2017) 8390 del 7/12/2017	136.654.821,01
Infrastrutture e reti	C(2018) 1144 del 21/02/2018	61.848.374,76
Iniziativa PMI	C(2015) 8580 del 30/11/2015	-
Legalità	C(2018) 20 del 9/01/2018	10.127.046,13
Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento	C(2017) 8856 del 18/12/2017	53.716.557,15
Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972 del 14/07/2015	37.662.522,48
	Totale PON FESR	**361.834.462,73**

POR FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2017 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

POR	Decisioni	LEGGE N. 183/1987
		2017
Abruzzo	C(2017) 5838 del 21/08/2017	7.357.458,50
Basilicata	C(2014) 9882 del 17/12/2014	13.926.186,40
Calabria	C(2015) 7227 del 20/10/2015	8.388.433,67
Campania	C(2015) 5085 del 20/07/2015	20.862.684,57
Emilia Romagna	C(2014) 9750 del 12/12/2014	38.323.693,10
Friuli Venezia Giulia	C(2014) 9883 del 17/12/2014	13.345.908,10
Lazio	C(2014) 9799 del 12/12/2014	44.973.135,20
Liguria	C(2014) 9752 del 12/12/2014	17.163.625,50
Lombardia	C(2017) 1311 del 20/02/2017	47.258.302,00
Marche	C(2014) 10094 del 17/12/2014	14.076.974,10
Molise	C(2015) 4999 del 14/07/2015	2.385.156,90
Piemonte	C(2014) 9914 del 12/12/2014	42.849.704,80
P.A. Bolzano	C(2015) 4650 del 06/07/2015	6.416.176,20
P.A. Trento	C(2014) 9884 del 17/12/2014	5.324.285,40
Puglia	C(2017) 6239 del 14/09/2017	67.483.651,90
Sardegna	C(2014) 10096 del 17/12/2014	21.803.265,40
Sicilia	C(2014) 10088 del 17/12/2014	20.381.228,04
Toscana	C(2014) 9913 del 12/12/2014	35.657.703,20
Umbria	C(2017) 5669 del 9/08/2017	11.584.858,60
Valle d'Aosta	C(2014) 9921 del 12/12/2014	2.653.718,20
Veneto	C(2014) 9751 del 12/12/2014	36.666.342,30

Totale POR FSE	478.882.492,07

PON FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2017 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

PON	Decisioni	LEGGE N. 183/1987
		2017
Città Metropolitane	C(2018) 434 del 25/01/2018	11.465.169,28
Governance e Capacità Istituzionale	C(2016) 7282 del 10/11/2016	19.664.726,43
Inclusione	C(2017) 8881 del 15/12/2017	61.525.282,18
Iniziativa Occupazione Giovani	C(2017) 8927 del 18/12/2017	106.093.083,21
Legalità	C(2018) 20 del 9/01/2018	4.070.505,98
Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento	C(2017) 8856 del 18/12/2017	141.049.049,09
Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972 del 14/07/2015	11.167.751,33
Sistemi di politiche attive per l'occupazione	C(2017) 8928 del 18/12/2017	57.865.266,82
	Totale PON FSE	**412.900.834,33**

PO FEAD 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2017

Intervento	Decisione	LEGGE N. 183/1987
		2017
PO Fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno	C(2014) 9679 dell' 11/12/2014	16.892.436,00

Totale POR E PON FESR	**1.310.347.636,93**
Totale POR E PON FSE	**891.783.326,40**
Totale FEAD	**16.892.436,00**
Totale complessivo	**2.219.023.399,33**

18A03676

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2018.

Autorizzazione all'«Istituto di ortofonologia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'«Istituto di ortofonologia» è stato abilitato ad attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 24 settembre 2008 di autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da quindici a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma, da via Alessandria n. 128/b a corso d'Italia n. 38/a;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 28 marzo 2018, trasmessa con nota prot. 1743 del 5 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di ortofonologia», abilitato con decreto in data 23 luglio 2001 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzato a trasferire la predetta sede, da via Alessandria n. 128/b a corso d'Italia n. 38/a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A03603

DECRETO 24 aprile 2018.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia analitica» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Firenze.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto di psicoterapia analitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto di psicoterapia analitica» di Firenze, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione al trasferimento della principale di Firenze;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Firenze, da via G. B. Amici n. 17 a via delle Belle Donne n. 13;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 28 marzo 2018, trasmessa con nota prot. 1743 del 5 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicoterapia analitica», abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via G. B. Amici n. 17 a via delle Belle Donne n. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A03604

DECRETO 24 aprile 2018.

Autorizzazione alla «Scuola italiana di ipnosi e psicoterapia Ericksoniana» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale la «Scuola italiana di ipnosi e psicoterapia Ericksoniana», è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 30 aprile 2003, di autorizzazione all'aumento del numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno di corso;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012, di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma, da viale Regina Margherita n. 269 a Corso Trieste n. 146;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 28 marzo 2018, trasmessa con nota prot. 1743 del 5 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola italiana di ipnosi e psicoterapia Ericksoniana», abilitata con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede, da viale Regina Margherita n. 269 a corso Trieste n. 146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A03625

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 21 maggio 2018.

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2017. (Delibera n. 1/2018).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante: «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2018, di euro 54.706.072,00 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2018, n. 153 che prevede la ripartizione, per l'anno 2018 delle risorse e l'utilizzazione di euro 115.200.000 milioni per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Vista la direttiva del Ministro n. 100/2017 del 24 marzo 2017 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito che «si provvederà alla destinazione dei fondi per le riduzioni dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2017 a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2018» e con la quale sono stati definiti i criteri e le entità percentuali delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali da corrispondere, per i transiti effettuati nel 2017, ai soggetti aventi titolo;

Vista la direttiva del Ministro n. 220/2018 del 20 aprile 2018 con la quale, tra l'altro, è stato disposto che il Comi-

tato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2018 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2017 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 164.435.464,80;

Considerato altresì con la predetta direttiva è stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che dall'anno 2015 è disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it apposito applicativo finalizzato all'esperimento della procedura relativa alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali ed alla presentazione, da parte dei soggetti istanti, della relativa domanda firmata digitalmente;

Considerato, infine, che occorre stabilire i criteri, le modalità ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le imprese nonché le cooperative a proprietà indivisa, ai consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla legge n. 40 del 1999 per i costi sostenuti per pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica euro 3, euro 4, euro 5, euro 6 o superiore e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali, purché pari almeno a € 200.000, secondo quanto indicato al punto 6.

2. In nessun caso la riduzione compensata può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 5, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 7. Qualora una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 5, lettera *b)*, o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere *c)*, *d)* o *e)*, non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata, purché le cooperative, i consorzio, le società consortili o i raggruppamenti a cui le stesse afferiscono, forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

4. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

5. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2016 ovvero nel corso dell'anno 2017:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione Europea, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2017, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione.

I soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)*, titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2017, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

6. La riduzione di cui al punto 1 è calcolata, in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE
200.000-400.000	Euro V o superiore	4%
200.000-400.000	Euro IV	3%
200.000-400.000	Euro III	2%
400.001-1.200.000	Euro V o superiore	6%
400.001-1.200.000	Euro IV	5%
400.001-1.200.000	Euro III	3%
1.200.001-2.500.000	Euro V o superiore	8%
1.200.001-2.500.000	Euro IV	7%
1.200.001-2.500.000	Euro III	5%
2.500.001-5.000.000	Euro V o superiore	10%
2.500.001-5.000.000	Euro IV	9%
2.500.001-5.000.000	Euro III	6%
Oltre 5.000.000	Euro V o superiore	13%
Oltre 5.000.000	Euro IV	10%
Oltre 5.000.000	Euro III	7%

7. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 3 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 6, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 2.

8. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2017, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili, risultasse superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

10. Il fatturato annuale di cui al punto 1, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 1, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2018.

11. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società e il Comitato centrale.

TITOLO II

PRESENTAZIONE DOMANDE

12. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi

A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti

13. Le attività attraverso le quali l'utente deve implementare il predetto applicativo «pedaggi» sono conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo, al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

14. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola in tre fasi: fase 1 - prenotazione della domanda, fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda. È possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 26, lettera *a)*, la fase 1 - prenotazione della domanda.

15. Nella la fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi.

16. Successivamente alla chiusura della fase 1 - prenotazione della domanda, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti.

17. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 26, lettera *a)*, e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma ed invio della domanda di cui al punto 26, lettera *b)*, il soggetto richiedente procede:

a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 5, lettera *b)*, o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere *c)*, *d)* o *e)*, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa elementare afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente stesso;

b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa e, se trattasi di Stato non appartenente all'Unione Europea, di caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, file formato .pdf della relativa carta di circolazione;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera *a)* precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati così inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.

18. Sui dati così acquisiti, il sistema informatico del Portale dell'Albo procede:

a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell' Archivio Nazionale dei Veicoli (ANAV) presente presso il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera *a)*, la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell' anagrafica del raggruppamento;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera *b)* precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera *c)*, del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:

d.1). se la targa è stata emessa da uno Stato appartenente all'Unione Europea: alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel Registro UE EUCARIS accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Registro, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

d.2). se la targa è stata emessa da uno Stato non appartenente all'Unione Europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il file formato .pdf della relativa carta di circolazione.

19. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema informatico del Portale dell'Albo dei file di cui al punto 17, secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 17, lettera *c)*, e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe emesse da Stati non appartenenti all'Unione Europea per i quali non sia stato caricato il file .pdf della carta di circolazione, il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un report delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato appartenente all'Unione Europea non sia rinvenuto presso il registro EUCARIS, o non ne sia stata rilevata la classe ecologica: in tal caso, il richiedente tramite le consuete «operazioni», ed in corrispondenza di ciascuna targa non ritrovata, deve caricarne il file .pdf della relativa carta di circolazione. Il processo di correzione delle anomalie, invio dei file modificati e/o integrati, e restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del Portale dell'Albo può ripetersi anche più di una volta e comunque fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, di cui al punto 26 lettera *b)*.

20. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati da Telepass a seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» è di competenza del richiedente.

21. Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del Portale dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti 17 e 18. Qualora si presentino incogruenze, il sistema segnalerà le anomalie di cui al punto 19, alle quali potrà aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante dovrà procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub punti 17 e 18 e, se del caso, dovrà coerentemente, correggere i dati inseriti nella domanda.

22. Lo scambio di file di cui ai punti 20 e 21 può ripetersi anche più di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte nel report, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.

23. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 26, lettera *b)*, attraverso le seguenti attività:

a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad uopo delegata, sul documento informatico (file access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale (smart card) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalità determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

b) invio del documento di cui alla lettera *a)*, debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'Albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.

24. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'autore autorizza il Comitato Centrale e le società di gestione dei pedaggi Autostrade per l'Italia SpA e Telepass SpA, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

25. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del Portale dell'Albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo dell'ufficio postale. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

26. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 28 maggio 2018 e fino alle ore 14,00 del 20 giugno 2018;

b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 5 luglio 2018 e fino alle ore 14,00 del 10 agosto 2018.

27. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, è sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima seduta utile.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 28 maggio 2018.

Roma, 21 maggio 2018

Il presidente: DI MATTEO

18A03677

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Salame Brianza.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio Salame Brianza l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza»;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2015, con il quale è stato confermato al Consorzio Salame Brianza l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio Salame Brianza ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 9 gennaio 2018, prot. Mipaaf n. 1605;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio Salame Brianza nella nuova versione registrata a Lecco in data 7 luglio 2017, al numero di repertorio 66137 ed al numero di raccolta 13001, con atto a firma del notaio Corrado Minussi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio Salame Brianza registrato a Lecco in data 7 luglio 2017, al numero di repertorio 66137 ed al numero di raccolta 13001, con atto a firma del notaio Corrado Minussi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03605

DECRETO 27 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 21 della commissione del 12 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 8 del 13 gennaio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte»;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 277 del 26 novembre 2016, con il quale è stato attribuito al consorzio di tutela del Pistacchio verde di Bronte DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pistacchio Verde di Bronte»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il consorzio di tutela del Pistacchio verde di Bronte DOP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 4 aprile 2018, prot. Mipaaf n. 24559;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del consorzio di tutela del Pistacchio verde di Bronte DOP nella nuova versione registrata a Catania in data 4 aprile 2018, al numero di repertorio 23268 ed al numero di raccolta 8923, con atto a firma del notaio Filippo Azzia;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del consorzio di tutela del Pistacchio verde di Bronte DOP registrato a Catania in data 4 aprile 2018, al numero di repertorio 23268 ed al numero di raccolta 8923, con atto a firma del notaio Filippo Azzia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03606

DECRETO 27 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 622 della commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 182 del 16 luglio 2010 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte IGP»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 113 del 16 maggio 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pesca di Leonforte IGP»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 8 gennaio 2018, prot. Mipaaf n. 1589 del 9 gennaio 2018;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP nella nuova versione registrata ad Enna in data 6 settembre 2017, al numero di repertorio 28879 ed al numero di raccolta 12661, con atto a firma del notaio Filomena Greco;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP registrato ad Enna in data 6 settembre 2017, al numero di repertorio 28879 ed al numero di raccolta 12661, con atto a firma del notaio Filomena Greco.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03607

DECRETO 14 maggio 2018.

Riapertura dei termini per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto in particolare il considerando n. 10 del regolamento (UE) 508/2014 per cui è di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che dovrebbe conseguire gli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/531 della commissione, del 24 novembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, che contiene il regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017 con cui il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato direttore generale della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Considerato che la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, attraverso gli uffici competenti, esercita le funzioni di Autorità di gestione, nonché di coordinamento degli organismi intermedi delegati, ed in particolare deve svolgere le attività connesse alla programmazione e attuazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020; all'implementazione e revisione periodica del Sistema di gestione e controllo e del manuale delle procedure e dei controlli; al monitoraggio delle operazioni, dei controlli di esecuzione e dell'avanzamento della spesa; al supporto dei lavori del Tavolo interistituzionale e del comitato di sorveglianza;

Vista la decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma operativo - FEAMP 2014/2020;

Visto l'Accordo di partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;

Vista la delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

Viste le linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate in sede di Tavolo istituzionale del 6 dicembre 2016;

Visto il manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di gestione, adottate con decreto del direttore generale n. 8161 del 6 aprile 2017;

Viste le disposizioni attuative di misura dell'Autorità di gestione, adottate dal Tavolo istituzionale mediante procedura scritta dell'8 giugno 2017;

Considerato che al fine di favorire una omogeneità ed uniformità nell'avvio e nell'attuazione degli strumenti di gestione, ripristino e monitoraggio delle aree marine protette, nonché per le attività relative ai piani di protezione e gestione delle attività connesse alla pesca nelle zone di protezione, è volontà dell'Autorità di gestione avviare iniziative specifiche rivolte agli organismi responsabili della gestione delle aree marine protette designate ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2008/56/CE, che, conseguentemente, non rientrano tra i destinatari del presente avviso;

Rilevata l'esigenza di dare effettiva attuazione ad azioni del PO FEAMP che, in coerenza con le previsioni della PCP, contribuiscano a garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini;

Visto il decreto direttoriale n. 1634 del 22 gennaio 2018, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della misura 1.40 «protezione ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, trasmesso in data 23 gennaio 2018 contestualmente alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale di bilancio;

Visto la nota del 29 gennaio 2018 con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato o indicato che il citato decreto direttoriale ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stato registrato al n. 42;

Vista la comunicazione pec del 19 febbraio 2018 con la quale la Corte dei conti, ha restituito il decreto direttoriale n. 1634 del 22 gennaio 2018, privo degli estremi di registrazione in quanto non riconducibile alle tipologie di atti da sottoporre a controllo *ex* 3, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2018 - Serie generale - del citato decreto n. 1634 del 23 gennaio 2018;

Vista la nota dell'8 maggio 2018, con la quale l'Ufficio centrale di bilancio ha chiesto a questa Amministrazione chiarimenti in merito alla pubblicazione del decreto di cui sopra, che «risulterebbe inefficace in quanto sprovvisto del relativo visto preventivo di controllo di legittimità amministrativa»;

Ritenuto, pertanto, di ritrasmettere il decreto direttoriale n. 1634 del 23 gennaio 2018 all'Ufficio centrale di bilancio, per l'apposizione del visto preventivo di controllo di legittimità amministrativa e al contempo riaprire i termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'avviso succitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la riapertura dei termini per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 ed i relativi allegati, di cui all'avviso pubblico adottato con decreto 1634 del 23 gennaio 2018, per un periodo di dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

2. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rimanda alle previsioni del decreto n. 1634 del 23 gennaio 2018 e relativi allegati, i cui effetti sono fatti salvi.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e verrà pubblicato sul sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2018

Il direttore generale: RIGILLO

18A03624

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2018.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (bilancio e scritture contabili), Capo I (disposizioni generali sul bilancio), Capo II (bilancio di esercizio), Capo III (bilancio consolidato) e Capo V (revisione legale dei conti[1]) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 74).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e le successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

(1) Titolo modificato dall'art. 30 del provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

Considerato che le modifiche dei principi da applicare alla contabilizzazione e presentazione in bilancio degli strumenti finanziari introdotte dall'IFRS 9 (Strumenti finanziari), unitamente alle modifiche all'IFRS 4 (Contratti assicurativi), comportano la necessità di intervenire sugli schemi e sulle istruzioni di compilazione allegati al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;

Considerato che il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) le parole: «redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1.» sono sostituite dalle parole: «seguono le Istruzioni contenute nell'allegato 1 per la compilazione dei prospetti di cui agli allegati 2, 2-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 7 e 7-*bis*.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, sono aggiunti i seguenti: «2-*bis*. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, che applicano l'IFRS 9 dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva, utilizzano i prospetti di cui agli allegati 2-*bis*, 4-*bis*, 5-*bis* e 7-*bis*. Se le imprese adottano l'overlay approach, di cui al paragrafo 35B dell'IFRS 4, evidenziano nel Conto Economico, nel Conto Economico Complessivo e nel Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo la relativa voce di riclassificazione degli utili o delle perdite.»; «2-*ter*. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento che, soddisfacendo i criteri di cui al paragrafo 20A dell'IFRS 4, applicano l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 ("Temporary exemption from IFRS 9"), continuano a utilizzare i prospetti di cui agli allegati 2, 4, 5 e 7.»; «2-*quater*. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c-*bis*) del presente Regolamento che decidano di non applicare, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, l'IFRS 9 alle entità operanti nel settore assicurativo del conglomerato finanziario, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017, integrano i prospetti di cui agli allegati 5 e 7 con le voci differenziali desunte rispettivamente dai prospetti 5-*bis* e 7-*bis*, chiarendo il principio contabile applicato a ciascuna voce.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle parole: «allegati 2 e 2-*bis*».

Art. 3.

Modifiche all'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) le parole: «allegato 4» sono sostituite dalle parole: «allegati 4 e 4-*bis*».

Art. 4.

Modifiche all'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) le parole: «allegato 5» sono sostituite dalle parole: «allegati 5 e 5-*bis*».

Art. 5.

Modifiche all'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) le parole: «allegato 7» sono sostituite dalle parole: «allegati 7 e 7-*bis*».

Art. 6.

Modifiche e integrazioni agli allegati del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Gli allegati del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati e integrati come di seguito indicato:

a) l'allegato 1 è sostituito dall'allegato A al provvedimento;

b) è aggiunto l'allegato 2-*bis* riportato nell'allegato B al provvedimento;

c) è aggiunto l'allegato 4-*bis* riportato nell'allegato C al provvedimento;

d) è aggiunto l'allegato 5-*bis* riportato nell'allegato D al provvedimento;

e) l'allegato 6 è sostituito dall'allegato E al provvedimento;

f) è aggiunto l'allegato 7-*bis* riportato nell'allegato F al provvedimento.

Art. 7.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla relazione semestrale, individuale e consolidata, al 30 giugno 2018 nonché dal bilancio, individuale e consolidato, dell'esercizio 2018.

Roma, 8 maggio 2018

p. il direttorio integrato
Il presidente
ROSSI

18A03628

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 4 maggio 2018.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto il decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339, con il quale è stato emanato lo statuto di Ateneo adeguato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti i successivi decreti rettorali di modifica dello statuto sopra indicato del 14 giugno 2013, n. 892, del 3 febbraio 2015, n. 425 e dell'11 agosto 2016, n. 976;

Vista la delibera con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella seduta del 6 febbraio 2018, ha approvato la proposta di modifica dello statuto;

Preso atto che la proposta di modifica dello statuto è stata trasmessa tramite posta elettronica certificata al Ministero dell'istruzione e dell'università con nota del 14 febbraio 2018, prot. n. 32834 per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 4967 del 13 aprile 2018, con la quale il MIUR ha formulato alcune osservazioni in merito alla modifica degli articoli 10, comma 8, secondo periodo, 11, comma 3 e 14, comma 4; dell'art. 11, comma 1, lettere *d)* ed *e)*; dell'art. 12, comma 3; dell'art. 16, comma 4; dell'art. 55, comma 2; dell'art. 59-*bis*, comma 1, secondo periodo; dell'art. 60-*bis*;

Vista la delibera del 23 aprile 2018 con la quale il Senato accademico ha approvato le proposte di modifica degli articoli presentati in seduta in accoglimento dei rilievi formulati dal Ministero;

Richiamato l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di Ateneo è modificato così come riportato nel testo allegato al presente decreto. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, è abrogato lo statuto emanato con decreto rettorale n. 976 dell'11 agosto 2016.

Roma, 4 maggio 2018

Il rettore: DEL ZOMPO

ALLEGATO

STATUTO DI ATENEO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità istituzionali

1. L'Università degli studi di Cagliari, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione del pensiero critico e disseminazione delle conoscenze. L'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, economico e sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'Università, attraverso l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, svolge altresì l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca che con essi si integra.

3. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali, comprese quelle di terza missione, in piena autonomia, in conformità ed in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della *Magna Charta* delle università europee.

4. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi etici di non discriminazione e di pari opportunità. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

Art. 2.
Autonomia

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto. L'Università opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attività delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Art. 3.
Principi

1. L'Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, sostenibilità, dematerializzazione, trasparenza e accessibilità delle informazioni e dei processi e di responsabilità verso la collettività.

2. L'attività di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e nel rispetto degli studenti e del loro processo formativo.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della libertà di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.

5. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attività didattica.

6. L'Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Università promuove e valorizza la qualità ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attività ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.

8. Il rapporto tra l'amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca è definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attività.

9. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

10. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Università utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

Art. 4.
Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre università e centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.

2. L'Università promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipula di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.

3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.

5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo può partecipare a società di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5.
Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi agevolando, anche con specifiche primalità, gli studenti capaci e meritevoli.

2. L'Università favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, con l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Università organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

3. L'Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilità, la fruizione e la partecipazione alle attività culturali, didattiche, di ricerca e lavorative.

4. L'Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonché per attività di iniziativa studentesca, secondo modalità definite in un apposito regolamento.

Art. 6.
Ricerca scientifica

1. L'Università favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base quale attività fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.

3. L'Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

4. L'Università assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 7.
Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.

2. *(Abrogato)*.

3. L'Università cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L'Università può altresì partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

5. L'Università stipula a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e istituisce borse di studio fruibili anche all'estero.

6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

Art. 8.
Servizi esterni

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Università, tramite le proprie strutture, può svolgere attività di servizio e di consulenza a terzi.

2. Sentita la facoltà di Medicina e chirurgia e i direttori dei dipartimenti coinvolti, il rettore può autorizzare l'Azienda ospedaliero universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori già in organico le attività integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9.
Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il Senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.

Art. 10.
Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università a ogni effetto di legge.

2. Il rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo.

3. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, la durata del suo mandato è pari a sei anni e non è rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a) ai professori di ruolo in servizio;

b) ai ricercatori a tempo indeterminato;

c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;

d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) agli studenti eletti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei consigli di facoltà, nei consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al 15% degli aventi diritto al voto di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* con le relative ponderazioni.

6. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina, per le categorie di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma, le modalità di calcolo dei voti.

7. Le elezioni del rettore sono indette dal professore ordinario decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Nella prima votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere *c), d)* ed *e)* del precedente comma 5. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima votazione ed è eletto colui che abbia raggiunto il maggior numero dei voti espressi, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere *c), d)* ed *e)* del precedente comma 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità di presentazione delle candidature e le procedure elettorali.

8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, entro quindici giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia; le votazioni devono essere espletate entro i successivi sessanta giorni. Fino alla nomina del nuovo rettore, le sue funzioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge, compresa la presidenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo.

Art. 11.
Competenze e funzioni del rettore

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) propone al Senato accademico, sentita la commissione etica, una rosa di candidati per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione;

c) presenta per l'approvazione al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal Senato accademico:

*c*1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, ricerca, reclutamento del personale, servizi agli studenti e terza missione;

*c*2) il bilancio di previsione e di esercizio coadiuvato dal direttore generale;

*c*3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

*c*4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti, e ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

*c*5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

*c*6) il conferimento dell'incarico di direttore generale;

*c*7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

*c*8) i contratti e le convenzioni di interesse per l'Ateneo;

d) nomina, sentito il parere del Senato accademico, il Garante degli studenti, i componenti del Comitato unico di garanzia, i componenti della commissione etica e i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

*d*1) nomina i componenti del collegio di disciplina e il presidente del collegio dei revisori dei conti designati dal Senato accademico;

e) nomina il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, designati dal consiglio di amministrazione;

f) propone al Senato accademico la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

g) propone al Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, le modifiche dello statuto;

h) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti;

i) propone al Senato accademico, ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

j) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, per le sanzioni superiori trasmette gli atti al collegio di disciplina;

k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.

2. In caso di necessità e comprovata urgenza, il rettore può assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.

3. Il rettore nomina, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le funzioni del rettore vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo.

4. Il rettore può nominare tra i professori di ruolo, sentito il Senato accademico, prorettori delegati, cui attribuisce specifiche competenze. Le deleghe decadono in caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di mozione di sfiducia nei confronti del rettore.

Art. 12.
Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.

2. Sono attribuite al Senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.

3. Il Senato accademico è presieduto dal rettore ed è costituito, su base elettiva, da venticinque componenti, di cui:

a) sedici direttori di dipartimento;

b) un senatore eletto da ciascuna delle tre macro aree così come disciplinate dall'art. 24-*bis* dello statuto;

c) il presidente del consiglio degli studenti e tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;

d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

4. *(Abrogato).*

5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità di presentazione delle candidature, le procedure elettorali e quelle relative alla cessazione anticipata dalla carica.

6. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

Art. 13.
Competenze e funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico:

a) designa, all'interno della rosa di candidati proposta dal rettore, i componenti del consiglio di amministrazione. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo;

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, su:

*b*1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di terza missione;

*b*2) il bilancio di previsione e di esercizio;

*b*3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

*b*4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti, e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

*b*5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

*b*6) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facoltà nonché quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

*b*7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) formula le proposte ed esprime i relativi pareri che il rettore presenta al consiglio di amministrazione su:

*c*1) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

*c*2) i contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo;

*c*3) i compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti;

*c*4) il conferimento dell'incarico di direttore generale;

d) esprime parere sulle proposte di nomina formulate dal rettore per: il Garante degli studenti; i componenti del Comitato unico di garanzia; i componenti della commissione etica; i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

*d*1) designa i componenti del collegio di disciplina e il presidente del collegio dei revisori dei conti;

e) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

f) delibera su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, le modifiche dello statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di competenza del consiglio di amministrazione, per il quale esprime il parere;

h) può presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

i) può comminare, su proposta del rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

j) autorizza annualmente, se richiesto, la riduzione dell'impegno didattico del rettore, del prorettore vicario e dei prorettori delegati;

k) delibera, sulle richieste di afferenza su richiesta motivata degli interessati, nei casi di mancato accordo sulle richieste di afferenza deliberate dai consigli di dipartimento e, in ogni caso, quando le variazioni di afferenza abbiano effetti significativi per la struttura organizzativa dell'Ateneo; le richieste di cambio di afferenza devono comunque essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo;

l) approva i piani triennali di rientro presentati dai dipartimenti con un numero di docenti superiore di sole due unità rispetto al minimo di legge.

Art. 14.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attività amministrativa, economica e patrimoniale.

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realtà organizzative e scientifiche dell'Ateneo;

c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo né rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con gli altri membri del consiglio e con i membri del Senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, con il rettore e il direttore generale;

d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono designati dal Senato accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.

3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, né possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico.

4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla carica, o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il consiglio di amministrazione è presieduto per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge dal professore ordinario decano per ruolo.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

Art. 15.
Competenze e funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;

b) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sui seguenti documenti presentati dal rettore:

*b*1) documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di rapporti con il territorio;

*b*2) bilancio di previsione e di esercizio;

b3) documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

*b*4) sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

*b*5) sui criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

*b*6) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti attinenti l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facoltà, nonché sull'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

*b*7) sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) delibera, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico:

*c*1) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

*c*2) sui contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo e che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti o di quanto deliberato in merito ai limiti di spesa;

*c*3) sui compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti proposti dal Senato accademico;

d) conferisce, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico, l'incarico di direttore generale; approva gli indirizzi dell'attività sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Revoca l'incarico del direttore generale risolvendo conseguentemente il contratto;

e) designa il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca;

f) delibera sulla retribuzione del direttore generale e, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, sulle indennità di carica e sui gettoni di presenza negli organi collegiali;

g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sulle proposte di modifica dello statuto formulate dal rettore o da almeno 1/3 dei senatori;

h) esprime parere sul codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca;

i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il parere del Senato accademico;

j) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori le sanzioni disciplinari o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del collegio di disciplina;

k) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonché sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato.

Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il collegio è composto da:

a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal rettore su designazione del Senato accademico, che ne assume la presidenza;

b) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR.

Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Il collegio, costituito con decreto rettorale, dura in carica tre esercizi e scade alla data di convocazione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e comunque non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente.

5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 17.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il nucleo è composto da:

a) sette componenti nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:

*a*1) il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;

*a*2) quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel campo della valutazione;

*a*3) due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo;

b) due studenti eletti dal consiglio degli studenti, con voto limitato ad uno.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie ai compiti e alle funzioni di valutazione previste dalla legge, dal sistema di valutazione nazionale e dallo statuto, nonché ai compiti e alle funzioni assegnate dalle norme vigenti come Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Ateneo.

4. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento.

5. L'Università assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonché il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 18.
Direttore generale

1. Il direttore generale è individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico. Il direttore generale può nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

3. Il contratto è stipulato per la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

5. Il direttore generale inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

e) adotta gli atti idonei a creare un vincolo di budget, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilità.

6. Il direttore generale presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

7. Il direttore generale può, in assenza del vicedirettore, designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in assenza di designazione, il direttore generale è sostituito dal dirigente con la maggiore anzianità di servizio in Ateneo.

TITOLO III
ALTRI ORGANISMI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 18-*bis*.
Presidio della qualità di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio della qualità di Ateneo (PQA) è la struttura dell'Ateneo che organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di Assicurazione della qualità (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza e proposta verso gli organi di governo e di supporto nei confronti dei corsi di studio e dei dipartimenti per lo sviluppo, l'implementazione ed il monitoraggio del sistema di AQ, in conformità alla normativa vigente ed alle politiche della qualità definite dall'Ateneo.

2. Con apposito regolamento sono definite le regole per il funzionamento e per la nomina del coordinatore e del consiglio del presidio della qualità.

Art. 19.
Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il Garante è nominato dal rettore, sentito il parere del Senato accademico, tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia di competenza giuridico amministrativa nonché di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Garante degli studenti dura in carica tre anni e non è immediatamente riconfermabile. Può essere revocato, con provvedimento del rettore, sentito il Senato accademico, a causa di inadempienze, irregolarità o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col Garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.

6. Il Garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

Art. 20.
Commissione etica

1. La commissione etica è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del codice etico e delle prassi interpretative.

2. La commissione è composta da tre membri, preferibilmente esterni all'Università, nominati dal rettore, sentito il parere del Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunità di genere. Il rettore indica il componente che svolge le funzioni di presidente e nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.

3. La commissione:

a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;

b) segnala al rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza;

c) rimette gli atti al rettore qualora ravvisi comportamenti sanzionabili con procedimenti disciplinari;

d) può sottoporre al Senato accademico proposte di revisione o di integrazione del codice etico.

4. Gli atti della commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 21.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organismo che coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti, di cui uno sarà designato come rappresentante nel consiglio direttivo del CUS Cagliari;

d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

3. Il Comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;

e) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato è costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.

Art. 22.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il consiglio esprime parere obbligatorio su:

a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

4. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono recare specifica motivazione in ordine alle ragioni ostative all'accoglimento.

5. Il consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sui documenti di programmazione e sul bilancio di Ateneo.

6. Il consiglio è composto:

a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;

b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;

c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione;

d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario;

f) da tre studenti per facoltà, eletti con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facoltà tra gli stessi rappresentanti;

g) da un rappresentante per facoltà eletto, con una sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi presenti in ogni consiglio dei dipartimenti partecipanti alla facoltà.

7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno il presidente. Il presidente è componente di diritto del Senato accademico e può eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

9. L'attività del consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il Senato accademico.

10. L'Università garantisce al consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia è l'organismo istituito per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.

2. Il Comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal rettore con proprio decreto, previo parere del Senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il Comitato è presieduto da un delegato del rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunità ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni.

4. Il Comitato:

a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e nella distribuzione del lavoro effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo;

b) promuove il rispetto delle pari opportunità di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali;

c) contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo;

d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.

Art. 24.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.

2. Il collegio è composto da sette docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, nominati dal rettore su designazione del Senato accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunità di genere con una percentuale almeno del 30%.

3. Svolge funzioni di presidente il professore ordinario più anziano per ruolo.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contraddittorio in condizioni di parità.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24-*bis*.
Consiglio di macro area

1. I consigli di macro area sono organi consultivi e propositivi in materia di didattica e ricerca cui afferiscono tutti i docenti appartenenti alle macro aree CUN individuate dalla normativa vigente.

2. Ogni consiglio elegge al suo interno, secondo modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, un componente del Senato accademico che rappresenta la macro area all'interno del Senato accademico ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)* e svolge anche le funzioni di coordinatore del consiglio di macro area.

3. Il coordinatore di cui al comma precedente riferisce al consiglio di macro area relativamente al mandato in Senato accademico.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio e le competenze e funzioni del coordinatore di macro area, sono definite con apposito regolamento di funzionamento del consiglio di macro area.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 25.
Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Università si articola al proprio interno in:

a) dipartimenti;

b) strutture di raccordo denominate facoltà;

c) corsi di studio;

d) altre strutture previste dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 26.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti.

2. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel rispetto del principio di autonomia, nonché l'internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

3. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Il consiglio di dipartimento delibera sulle richieste di nuova afferenza. Le richieste devono essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza possa derivare la cessazione del dipartimento di provenienza o comunque un grave pregiudizio all'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli atti sono rimessi al Senato accademico per le relative determinazioni. L'afferenza viene disposta con decreto del rettore e può essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere del Senato accademico.

4. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. Più dipartimenti possono organizzarsi con strutture amministrative comuni, per affinità disciplinare o per ragioni logistiche.

5. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione ex post delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terrà inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il dipartimento contribuisce con la propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario.

6. L'istituzione dei nuovi dipartimenti è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. La proposta, corredata da un progetto scientifico e didattico, dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unità.

7. Qualora il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia superiore di solo due unità rispetto ai limiti minimi di legge, il dipartimento deve presentare al Senato accademico per l'approvazione un piano di rientro triennale che preveda le azioni necessarie al mantenimento di una numerosità sufficiente dei docenti. Nel caso di mancata presentazione, mancata approvazione o di mancato rispetto del piano, al termine del triennio, qualora la numerosità dei docenti scenda al di sotto dei limiti di legge, il dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo di un anno.

8. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinità disciplinare e per attività formative comuni, a strutture di raccordo denominate facoltà, aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio.

9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni di ricerca, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, e non possono essere assegnatarie di personale tecnico e amministrativo.

Art. 27.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore di dipartimento;

c) la giunta di dipartimento.

Art. 28.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è composto:

a) dal direttore;

b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento;

c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse a cui il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione amministrativa è affidata al dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il dipartimento, secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.

La componente di cui alla lettera *d)* è pari al 15% dei componenti il consiglio.

2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

Art. 29.
Competenze e funzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento:

a) collabora con i consigli di facoltà e i consigli di corso di studio, di classe o interclasse nella definizione delle attività didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo, delibera l'offerta formativa, approva il piano annuale e triennale delle attività di didattica e ricerca, specificando obiettivi, indicatori e target di miglioramento, nonché la relazione consuntiva. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il dipartimento ha la disponibilità;

b) approva la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

c) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e la commissione paritetica della facoltà interessata, secondo modalità definite nel regolamento didattico;

d) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di attivazione di corsi di studio impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, la proposta di disattivazione di corsi di studio;

e) comunica annualmente ai consigli di facoltà la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;

f) trasmette alla facoltà la delibera sulla eventuale richiesta di riesame formulata dal consiglio di facoltà ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera *d)*;

g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei professori ordinari e associati; le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia *a)* e *b)* devono essere deliberate in composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati. Delibera, altresì, sul reclutamento di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono trasmesse al rettore e al direttore generale per le relative determinazioni;

h) delibera, con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai docenti, nonché sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di studio o di ricerca;

i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali e delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. Tali competenze possono essere delegate, per oggetti definiti, alla giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;

j) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

k) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti;

l) può deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la mozione motivata di sfiducia al direttore, decorsi almeno un anno dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al rettore per i provvedimenti di competenza.

Art. 30.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore di dipartimento è eletto dal consiglio tra i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. *(Abrogato)*.

4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 31.
Competenze e funzioni del direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. Il direttore è componente di diritto del Senato accademico.

2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presenta al consiglio, per l'approvazione: il piano annuale e triennale delle attività di ricerca e di didattica, proponendo obiettivi, indicatori e target sulla base dei documenti di programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target;

b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *i)*;

c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento;

e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento;

f) formula proposte al consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;

g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

3. Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali.

4. In caso di necessità e urgenza, il direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 32.
Giunta di dipartimento

1. La giunta è composta:

a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;

b) da un numero di docenti, stabilito dai regolamenti di dipartimento su proposta del direttore, tra i quali rientrano di diritto i coordinatori di corso di studio, classe o interclasse;

c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione;

d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento nomina, su proposta del direttore di dipartimento, tra i docenti di cui al comma 1, lettera *b)* i rappresentanti del dipartimento nei consigli di facoltà unitamente ai coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno parte di diritto. Il numero di docenti del dipartimento nei consigli di facoltà, di cui all'art. 36, comma 1, lettera *c)*, è definito secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 36.

3. Alle riunioni della giunta partecipa il segretario del dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.

Art. 33.
Competenze e funzioni della giunta

1. La giunta:

a) collabora con il direttore nell'espletamento delle sue funzioni;

b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio;

c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento di dipartimento.

Art. 33-*bis*.
Centri interdipartimentali e centri interateneo

1. Due o più consigli di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi consigli, possono deliberare, per particolari attività di ricerca e formazione di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interdipartimentali, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo.

2. I centri interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.

3. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il dipartimento di riferimento, previa acquisizione del parere favorevole del dipartimento medesimo, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Il dipartimento di riferimento può essere modificato con richiesta motivata del consiglio del centro interdipartimentale e previa acquisizione del parere favorevole del nuovo dipartimento di riferimento.

4. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali può prevedere la costituzione del consiglio e l'elezione del direttore. Il consiglio del centro è composto da:

a) il direttore del centro, eletto tra i componenti del consiglio;

b) i docenti che aderiscono al centro.

5. Il consiglio di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può deliberare, per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interateneo, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei centri interateneo e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il dipartimento di riferimento e le altre università partecipanti. Le proposte di adesione ai centri interateneo devono essere conformi allo statuto e ai regolamenti di Ateneo.

6. I centri interateneo e interdipartimentali sottopongono una relazione triennale all'esame del consiglio di dipartimento anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione dell'attività del centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione che, previo parere del Senato accademico, conferma o nega la continuazione dell'attività del centro. La mancata presentazione della relazione può essere causa di scioglimento del centro.

Art. 34.
Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture di raccordo tra più dipartimenti aggregati per aree scientifico disciplinari omogenee, definite con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, con funzioni di coordinamento e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio e le scuole di specializzazione, se di competenza, razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.

2. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, la facoltà assume la responsabilità dei compiti conseguenti, secondo modalità concordate con la Regione autonoma della Sardegna, garantendo l'inscindibilità ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.

3. Le facoltà sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.

4. L'istituzione delle facoltà, nella misura massima di sei, è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione può essere presentata da almeno due dipartimenti ed è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli.

Art. 35.
Organi delle facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il presidente del consiglio di facoltà;

c) la commissione paritetica.

Art. 36.
Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dal presidente;

b) dai direttori dei dipartimenti aggregati nella facoltà, o da loro delegati;

c) dai rappresentanti dei dipartimenti aggregati e partecipanti ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere *l)* e *m)*. Tali rappresentanti devono far parte della giunta dei dipartimenti medesimi. La loro numerosità è definita in rapporto al contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti. Tale rapporto è definito, per un triennio, sulla base delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo. Fanno parte di diritto del consiglio di facoltà i coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse eventualmente fino alla concorrenza del numero di consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi dell'art. 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui alla presente lettera *c)* può far parte di un solo consiglio di facoltà; l'eventuale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data della designazione;

d) da una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facoltà, pari al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.

2. I docenti che non svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i direttori dei dipartimenti aggregati. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse, il neoeletto subentra nel consiglio sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

3. *(Abrogato).*

4. Alle sedute del consiglio di facoltà partecipa, senza diritto di voto, il responsabile della segreteria di presidenza che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio.

5. Nel caso in cui i componenti di cui al precedente comma 1, lettera *c)* cessino di appartenere alla giunta di dipartimento, o non svolgano più attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà, il dipartimento provvede alla loro sostituzione sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

6. Le modalità di variazione della composizione del consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio, saranno definite in via regolamentare dal Senato accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.

Art. 37.
Competenze e funzioni del consiglio di facoltà

1. Il consiglio:

a) coordina la gestione dell'attività didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti e delle scuole di specializzazione che contribuiscono all'attività didattica della facoltà;

b) esprime, entro il termine massimo di trenta giorni, parere sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio, presentate dai dipartimenti e le trasmette agli organi competenti;

c) può formulare, a maggioranza assoluta, proposte ai dipartimenti in ordine all'istituzione, alla modifica, all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

d) ai fini della razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimere entro il termine massimo di trenta giorni richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, comunicato dai dipartimenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *f)*;

e) in coerenza con i documenti di Ateneo definisce, su base annuale, obiettivi, indicatori e target di miglioramento per quanto riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e tutorato, e servizi a supporto delle attività didattiche. Nella relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti della facoltà il quadro di obiettivi, indicatori e target viene discusso a consuntivo;

f) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;

g) approva la proposta di bilancio per la parte di competenza della facoltà, coerentemente con il principio del bilancio unico.

1-*bis*. Il consiglio di facoltà ha, in caso di disaccordo tra i consigli di dipartimento e/o dei corsi di studio, classe o interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli organismi coinvolti, una possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso di mancato accordo non assume decisioni autonome, ma trasmette gli atti al Senato accademico per la decisione finale.

2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 38.
Presidente del consiglio di facoltà

1. Il presidente è eletto tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di facoltà. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e, nella seconda, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori;

b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe o interclasse;

c) bandisce i contratti per attività di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, deliberati dai dipartimenti. La selezione per l'affidamento dei contratti per attività di insegnamento avviene a cura di una commissione nominata dai dipartimenti, cui afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati del settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito l'incarico;

d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attività formative;

e) in caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza del consiglio di facoltà, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

4. Il presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, componenti del consiglio di facoltà, un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente è nominato con decreto del rettore.

Art. 39.
La giunta di facoltà

(Abrogato).

Art. 40.
Commissione paritetica

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione paritetica composta da docenti e studenti con funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica complessiva.

2. La commissione paritetica è presieduta dal presidente del consiglio di facoltà o da un suo delegato ed è composta da:

a) due docenti designati dal consiglio di facoltà tra i docenti del consiglio medesimo. La relativa delibera è assunta senza la partecipazione della componente studentesca;

b) tre studenti eletti tra i rappresentanti in consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti in consiglio, con voto limitato ad una preferenza.

3. Le regole per il funzionamento della commissione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

4. La commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti;

b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.

Art. 41.
Corsi di studio

1. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea, dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

2. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b*6).

Art. 42.
Organi dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Sono organi dei corsi di studio:

a) il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse;

b) il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse.

Art. 43.
Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il consiglio di corso è composto:

a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, di classe o interclasse, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio, di classe o interclasse;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il consiglio.

2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto.

3. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

4. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal consiglio di classe. Le classi o i corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverso livello, possono essere retti da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale.

5. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal consiglio di facoltà al Senato accademico per l'approvazione.

Art. 44.
Competenze e funzioni del consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse:

a) in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo propone ai dipartimenti la programmazione delle attività didattiche, nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità, precisando obiettivi, indicatori e target di miglioramento e formula le relative richieste di docenza ai dipartimenti;

b) predispone i documenti sull'attività didattica previsti dalla normativa vigente;

c) stabilisce i contenuti delle attività didattiche ed in particolare degli insegnamenti, coordinandoli tra loro anche attraverso lo sviluppo di modalità didattiche innovative; promuove e sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della didattica e della qualità, di cui è responsabile;

d) promuove e sostiene, in collaborazione con i dipartimenti, i rapporti con il territorio, attualizzando i programmi dei corsi e valutandone le ricadute sul territorio;

e) delibera sulle materie attinenti la carriera universitaria dello studente e definisce le politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso;

f) può proporre ai dipartimenti la disattivazione e la modifica dei corsi di studio di competenza;

g) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;

h) il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.
Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse è eletto dal consiglio di corso tra i professori che svolgono attività didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati più votati.

2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 46.
Giunta dei corsi di studio o di classe

(Abrogato).

Art. 47.
Corsi di dottorato

1. L'Università istituisce ed organizza, nel rispetto dei parametri di sostenibilità e delle disposizioni normative vigenti, corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. L'Università promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.

2. *(Abrogato).*

3. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del Senato accademico. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre università, enti di ricerca e imprese e in consorzio con Università ed enti di ricerca pubblici o privati.

4. Sono organi dei corsi di dottorato:

a) il coordinatore;

b) il collegio dei docenti.

La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonché le modalità di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo. I corsi possono adottare specifici regolamenti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento amministrativo delle attività comuni.

Art. 48.
Scuole di specializzazione

1. Presso le facoltà, i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.

2. L'attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Università.

3. Le scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente statuto e dei regolamenti interni.

4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

5. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio.

6. Il direttore ha la responsabilità amministrativa e gestionale del corso ed è responsabile del funzionamento della scuola. È eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

Art. 49.
Master universitari

1. I master di primo e secondo livello sono istituiti su proposta di uno o più dipartimenti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

2. Le modalità di funzionamento dei master universitari sono previste, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, in apposito regolamento di Ateneo.

3. La gestione amministrativa ed organizzativa dei master è affidata a quello tra i dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.

Art. 50.
Hortus Botanicus Kalaritanus

1. Il centro di servizio denominato Hortus Botanicus Kalaritanus (HBK) è costituito dall'orto botanico, dalla Banca del germoplasma della Sardegna (BG-SAR), dal Museo botanico (MBK) e nasce con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza e la salvaguardia della diversità vegetale e di fornire e gestire servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca dell'Università degli studi di Cagliari, oltre che di promuovere attività di servizio a favore del territorio.

2. *(Abrogato).*

3. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono disciplinate da apposito regolamento.

4. *(Abrogato).*

Art. 51.
Musei, collezioni e archivi

1. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

2. L'Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.

Art. 52.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. *(Abrogato).*

3. La disciplina per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo è demandata ad uno specifico regolamento.

Art. 52-*bis*.
Centri di servizio di Ateneo

1. Il centro di servizio è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, produrre, erogare e, oppure, gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia contabile. La gestione amministrativo-contabile dei centri è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal regolamento per l'amministrazione, finanza e la contabilità di Ateneo.

3. I centri sono istituiti e disattivati con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta del rettore; la proposta deve indicare, oltre le motivazioni, le strutture e i beni a disposizione del centro e l'eventuale personale da assegnare.

4. Sono organi dei centri di servizio:

a) il direttore;

b) il consiglio del centro.

Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 53.
Consorzi, società e spin-off

1. L'Università, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, può costituire e partecipare a società o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di approvazione, di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, è condizionata ai seguenti criteri:

a) partecipazione al capitale ed all'attività sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica;

b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;

c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalità istituzionali dell'Università;

e) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste.

3. La partecipazione dell'Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.

4. Il recesso è disposto con delibera del consiglio di amministrazione.

5. L'Università promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a società dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette società sono definite, in conformità alla normativa vigente, con apposito regolamento.

6. L'Università periodicamente verifica l'attualità dell'interesse a confermare la propria permanenza nella compagine societaria o nelle altre strutture associative alle quali partecipa, sotto il duplice aspetto, scientifico-tecnico ed economico-patrimoniale.

7. L'Università promuove e favorisce la costituzione di società denominate spin-off, aventi come finalità l'utilizzo, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di nuovi prodotti che derivino esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca.

8. Le modalità di autorizzazione alla costituzione, valutazione e al recesso dello spin-off sono disciplinate con apposito regolamento di Ateneo, le cui norme vincolano le disposizioni statutarie delle società medesime.

Art. 53-*bis*.
Azienda ospedaliero universitaria

1. L'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari è l'azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'art. 1, comma 2 del presente statuto.

2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica ed è dimensionata per consentire l'attività assistenziale integrata con l'attività didattica e di ricerca.

3. L'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca tra il Servizio sanitario regionale e l'Università, nonché le linee generali della partecipazione dell'Ateneo alla programmazione sanitaria regionale, sono definite e disciplinate nel protocollo d'intesa, di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e al decreto legislativo n. 517/1999 e successive modificazioni e integrazioni, stipulato tra la Regione Sardegna e le Università degli studi di Cagliari e Sassari.

TITOLO VI
NORME COMUNI

Art. 54.
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto:

a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari e associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui all'art. 1, comma 12, della legge del 4 novembre 2005, n. 230;

c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

d) per docenti di ruolo si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato;

e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 240/2010;

g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca;

h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Università degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;

i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo;

j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari;

k) per organi di governo si intendono il rettore, il consiglio di amministrazione ed il Senato accademico;

l) per dipartimento aggregato si intende il dipartimento che, unitamente ad altri, costituisce la facoltà;

m) per dipartimento partecipante si intende il dipartimento il cui corpo docente svolge, almeno nella misura minima prevista dal regolamento elettorale di Ateneo, parte della propria attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.

Art. 55.
Organi dell'Università e cariche elettive

1. I docenti potranno svolgere le attività relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettere *a)* e *b)*, solo se in regime di tempo pieno, in possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione, ai sensi della normativa vigente, così come meglio disciplinato nel regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.

2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. I mandati delle rappresentanze studentesche sono di durata biennale.

2-*bis*. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli articoli 30, 38 e 45 se non diversamente previsto, le funzioni sono svolte dal decano del consiglio della struttura di riferimento, sino alla nomina del nuovo incaricato.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, 45 e 47, comma 4, lettera *a)*, è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel consiglio di facoltà, nel consiglio di corso di studio, classe e interclasse e nella commissione paritetica, è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale.

Art. 56.
Incompatibilità e decadenze

1. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire il ruolo di presidente di facoltà e coordinatore di corso di studio, classe o interclasse;

b) essere componenti di altri organi dell'Università;

c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire in altre università italiane la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti;

d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR;

e) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

2. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.

3. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di rettore, ad eccezione di quanto disciplinato dall'art. 10, comma 8, in caso di cessazione anticipata del rettore. La carica di direttore è altresì incompatibile con quella di coordinatore dei corsi di dottorato, componente del nucleo di valutazione e consigliere del presidio della qualità, presidente del consiglio di facoltà, coordinatore di corsi di studio o di classe e coordinatore del consiglio di macro area. Per la carica di vice direttore di dipartimento si applicano le medesime incompatibilità previste per il direttore di dipartimento ad eccezione di quella relativa al coordinatore dei corsi di dottorato.

4. La carica di presidente del consiglio di facoltà è incompatibile con quella di rettore, componente del nucleo di valutazione e consigliere del presidio della qualità, di direttore e vicedirettore di dipartimento, coordinatore di corsi di studio, di classe o interclasse e coordinatore del consiglio di macro area.

Art. 57.
Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono più componenti, la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso, se comunque è presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso all'unità superiore.

Art. 58.
Funzionamento organi collegiali e deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti.

2. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Per ragioni di opportunità ed urgenza, che devono essere esplicitate nell'atto di convocazione, il presidente dell'organo collegiale può proporre delibere per via telematica. Tale modalità di assunzione di delibere non è consentita nelle materie relative alle nomine, alle elezioni, all'approvazione di documenti programmatici e in tutti quei casi in cui è necessaria la presenza fisica in seduta. Nell'atto di convocazione di una seduta telematica deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il quale va esercitato il diritto di voto. Il voto o l'astensione si esprimono attraverso una mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di convocazione e a tutti i convocati. Il mancato invio della mail di risposta viene formalmente rilevato come assenza ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza del termine indicato per l'esercizio del diritto di voto, comunicare ai componenti il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere approvato dall'organo nella riunione immediatamente successiva.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.
Facoltà e dipartimenti

(Abrogato).

Art. 59-*bis*.
Norma transitoria

1. Il Senato accademico così come previsto dall'art. 12, sarà costituito a decorrere dal triennio 2018/2021.

2. I centri dipartimentali già istituiti ed attivati all'entrata in vigore del presente statuto saranno trasformati in sezioni di dipartimento così come disciplinati dall'art. 26, comma 9.

Art. 60.
Centri

(Abrogato).

Art. 60-*bis*.
Pareri

1. I regolamenti possono prevedere un termine entro il quale un organo dell'Ateneo è chiamato ad esprimere un parere. In tal caso i pareri devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'organo consultato può rappresentare esigenze istruttorie per una sola volta; tale richiesta determina l'interruzione dei termini ordinari. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà del richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Art. 61.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofenact»

Estratto determina AAM/PPA n. 431/2018 del 7 maggio 2018

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione tipo II (C.I.4).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 7 ottobre 2016 con conseguente modifica degli stampati (DE/H/2822/001/R/001). È autorizzata, altresì, la variazione di tipo II C.I.4: aggiornamento del paragrafo 4.5 «Interazione con altri medicinali ed altre forme di interazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativo paragrafo del foglio illustrativo al fine di includere l'interazione tra Ibuprofene e Mifepristone (DE/H/2822/001/II/021) relativamente al medicinale: BUSCOFENACT (041631).

Confezioni:

041631019 - «400 mg capsule molli» 6 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

041631021 - «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

041631033 - «400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Titolare AIC: Sanofi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano - Italia - codice fiscale/partita IVA 00832400154.

Codice procedura europea:

DE/H/2822/001/R/001

DE/H/2822/001/II/021

Codice pratica:

FVRMC/2015/270

VC2/2017/81

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03588

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Reddy»

Estratto determina n. 740/2018 del 9 maggio 2018

Medicinale: IMATINIB REDDY.

Titolare AIC:

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd.

6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD - Regno Unito

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Imatinib Reddy»:

pazienti adulti e pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

pazienti adulti e pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica,

è rimborsata come segue:

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043566013 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 88,62;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 166,21;

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043566025 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 177,24;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 332,41;

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 043566037 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 177,24;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 332,41;

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imatinib Reddy» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista ematologo, oncologo, internista e pediatra (RNRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03589

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinogutt»

Estratto determina AAM/PPA n. 433/2018 del 7 maggio 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazione tipo II C.I.4) e variazione tipo IB C.I.3.a) modifica dei paragrafi 4.4, 4.6, 4.8, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo a seguito dell'aggiornamento alla versione più recente del *Company Core Data Sheet* sulla base di una revisione della letteratura e del QRD Template e a seguito della nota del 22 maggio 2013 inviata dall'Ufficio farmacovigilanza di AIFA relativa ai medicinali per uso intranasale contenenti benzalconio cloruro relativamente al medicinale RINOGUTT nelle seguenti forme farmaceutiche/dosaggi e confezioni:

A.I.C. n. 023547019 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 023547060 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione con eucaliptolo» flacone in vetro da 10 ml con pompetta dosatrice;

A.I.C. n. 023547072 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in PE da 12 ml.

Titolare AIC: SANOFI S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano - Italia - codice fiscale/partita IVA 00832400154.

Codice pratica:

VN2/2016/363;

N1B/2018/432.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03590

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 435/2018 del 7 maggio 2018

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni C.I.2.a) e C.I.3.z).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 2 novembre 2016 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura (EE/H/0163/002,004/R/001). Sono autorizzate, altresì, le variazioni di tipo IB: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento - attuazione di una o più modifiche per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non è tenuto a presentare nuove informazioni complementari (EE/H/0163/002,004/IB/014); tipo IB C.I.3.z) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo a seguito della conclusione della procedura EMEA/H/C/PSUSA/1846/201511 per la sostanza attiva Levetiracetam (EE/H/0163/002,004/IB/016). Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto paragrafi 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, modifiche editoriali paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 6.5, modifiche alle etichette in linea con il QRD Template relativamente al medicinale: LEVETIRACETAM ZENTIVA (041147).

Confezioni:

041147012 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

041147024 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

041147036 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

041147048 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

041147051 - «500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL;

041147063 - «1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL;

041147075 - «1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

041147087 - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

041147099 - «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

041147101 - «1000 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: ZENTIVA ITALIA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia) - codice fiscale/partita IVA 11388870153.

Codice procedura europea:

EE/H/0163/002,004/R/001

EE/H/0163/002,004/IB/014

EE/H/0163/002,004/IB/016

Codice pratica:

FVRMC/2016/50

C1B/2016/3014

C1B/2017/28

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03591

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entecavir Aurobindo»

Estratto determina n. 742/2018 del 9 maggio 2018

Medicinale: ENTECAVIR AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. - Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia.

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045447012 (in base 10);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045447024 (in base 10);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 045447036 (in base 10);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 045447048 (in base 10);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 045447051 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045447063 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045447075 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 045447087 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 045447099 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 045447101 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

Entecavir Aurobindo 0,5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 0,5 mg di entecavir (come monoidrato).

Entecavir Aurobindo 1 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 1 mg di entecavir (come monoidrato).

Principio attivo: entecavir

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina (E460)

Crospovidone (E1202)

Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa (E464)

Macrogol 400

Titanio diossido (E171)

Produzione del principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited-Unit VIII
Survey No.: 10 & 13, Gaddapotharam (Village),
IDA-Kazipally, Jinnaram (Mandal), Medak (District)
Telangana - 502 319, India

Produzione del prodotto finito:

Rilascio lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,
Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road,
Ruislip HA4 6Qd - Regno Unito

Arrow Génériques- Lyon
26 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon - Francia

Generis Farmacêutica, S.A.
Rua João de Deus, 19
2700-487 Amadora - Portogallo

Controllo lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,
Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Zeta Analytical Limited
Colonial Way, Unit 3, Watford, WD24 4YR - Regno Unito

Kennet Bioservices Limited
6 Kingsdown orchard, Hyde road, Swindon, SN2 7RR Wiltshire - Regno Unito

MCS Laboratories Limited
Whitecross road, Tideswell, SK17 8NY Buxton - Regno Unito

ACE Laboratories Limited
3rd Floor, Cavendish house, 369 burnt oak broadway, HA8 5AW edgware - Regno Unito

Generis Farmacêutica, S.A.
Rua João de Deus, 19
2700-487 Amadora - Portogallo

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario

Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII

Special Economic Zone, TSIIC, Plot No. S1, Sy. Nos. 411; 425; 434; 435 and 458, Green Industrial Park

Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana State, 509302 - India

Confezionamento primario e secondario

Tjoapack Netherlands B. V.

Nieuwe Donk 9, ETTEN-LEUR, 4879AC - Paesi Bassi

LABORATOIRES BTT- ERSTEIN

ZI de Krafft, 67150, ERSTEIN - Francia

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora - Portogallo

Confezionamento secondario

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

De Bereiders B. V.

Italielaan 23, 9403DW ASSEN - Paesi Bassi

DHL Supply Chain (Italy) SPA

Viale Delle Industrie, 2, 20090 Settala (MI) - Italia

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH

Lindigstraße 6, Kleinostheim, 63801 Bavaria - Germania

Movianto Deutschland GmbH

In der Vogelsbach 1 66540 Neunkirchen - Germania

DEPO-PACK S.N.C. DI DEL DEO SILVIO E C

Via Morandi, 28-21047, Saronno (Va) - Italia

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in adulti con:

malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi;

malattia epatica scompensata.

Sia per la malattia epatica compensata che scompensata, questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti mai trattati prima con nucleosidi con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi e HBeAg negativi. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattari alla lamivudina vedere i paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Popolazione pediatrica

Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in pazienti pediatrici da 2 fino a 18 anni di età, mai trattati prima con nucleosidi, con malattia epatica compensata che hanno evidenza di replicazione virale attiva e livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT), o evidenza istologica, da moderata a severa, di infiammazione attiva e/o fibrosi. Per quanto riguarda la decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici, vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045447012 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 154,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 045447036 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 154,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045447063 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 154,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 045447087 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 154,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Entecavir Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Entecavir Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL) per le confezioni fino a 100 compresse.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) per le confezioni da 250 compresse.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03592

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin Sandoz»

Estratto determina n. 745/2018 del 9 maggio 2018

Medicinale: VILDAGLIPTIN SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. l.go U. Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia.

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763011 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763023 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763035 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763047 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763050 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763062 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763074 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763086 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763098 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 336 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763100 (in base 10).

Confezione:

«50 Mg compresse rivestite con film» 3x112 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 044763112 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione: ciascuna compressa contiene 50 mg di vildagliptin.

Principio attivo: Vildagliptin.

Eccipienti:

lattosio anidro;

cellulosa microcristallina;

sodio amido glicolato (tipo A);

magnesio stearato.

Produzione del principio attivo:

Novartis Pharma Schweizerhalle AG
Rothausweg
CH-4113 Pratteln, Svizzera;

Novartis Grimsby Ltd
Pyewipe Grimsby, N. E. Lincolnshire
DN 31 2SR, Regno Unito;

Novartis Pharma Stein AG
Schaffhauserstrasse
CH-4332 Stein, Svizzera.

Produzione del prodotto finito:

Produzione in bulk, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti:

Novartis Farmacéutica SA
Ronda de Santa Maria, 158
08210 Barberà del Vallès (Barcelona), Spagna.

Controllo dei lotti:

Pharmanalytica SA
via Balestra 31
6600 Locarno, Svizzera.

Confezionamento secondario:

UPS Healthcare Italia s.r.l.
via Formellese Km 4,300, Formello (RM), 00060, Italia;

PharmLog Pharma Logistik GmbH
Siemensstrasse 1
59199 Bönen, Germania;

Crna SA
Zone Industriel Heppignies Ouest,
Avenue D'Heppignies, Fleurus, B-6220', Belgio.

Rilascio dei lotti:

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg, Germania;

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57

1526 Ljubljana, Slovenia;

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Vildagliptin è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti:

In monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solo dalla dieta e dall'esercizio fisico e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza.

In duplice terapia orale in associazione a metformina, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di metformina in monoterapia:

una sulfanilurea, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di una sulfanilurea e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

un tiazolidinedione, in pazienti con insufficiente controllo glicemico e per i quali è appropriato l'uso di un tiazolidinedione.

In triplice terapia orale in associazione a:

una sulfanilurea e metformina quando la dieta e l'esercizio fisico associati alla duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo glicemico adeguato.

Vildagliptin è indicato anche per l'uso in associazione con insulina (con o senza metformina) quando la dieta e l'esercizio fisico associati ad una dose stabile di insulina non fornisco un controllo glicemico adeguato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VILDAGLIPTIN SANDOZ è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03608

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Teva Italia»

Estratto determina n. 744/2018 del 9 maggio 2018

Medicinale: VARDENAFIL TEVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: TEVA ITALIA S.R.L. piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano – Italia.

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476013 (in base 10).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476025 (in base 10).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476037 (in base 10).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476049 (in base 10).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476052 (in base 10).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476064 (in base 10).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476076 (in base 10).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476088 (in base 10).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476090 (in base 10).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476102 (in base 10).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476114 (in base 10).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476126 (in base 10).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476138 (in base 10).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476140 (in base 10).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476153 (in base 10).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476165 (in base 10).

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476177 (in base 10).

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476189 (in base 10).

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476191 (in base 10).

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476203 (in base 10).

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476215 (in base 10).

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476227 (in base 10).

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476239 (in base 10).

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476241 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

Principio attivo:

ogni compressa contiene 5 mg di vardenafil (come cloridrato);

ogni compressa contiene 10 mg di vardenafil (come cloridrato);

ogni compressa contiene 20 mg di vardenafil (come cloridrato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

crospovidone;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato.

Film di rivestimento:

polivinile alcool (E1203);

titanio diossido (E171);

talco (E553b);

macrogol/PEG 3350 (E1521);

acido metacrilico - etile acrilato copolimero (1:1) – Tipo A;

ossido di ferro giallo (E172);

sodio bicarbonato (E500 (ii));

ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché Vardenafil Teva Italia possa essere efficace.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476102 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476114 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476126 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476177 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476189 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476191 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476203 (in base 10)

classe di rimborsabilità A

Prezzo *ex factory* € 44,93

Prezzo al pubblico € 84,26

Nota AIFA 75

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476013 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476025 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476037 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476049 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Aclar/Al

A.I.C. n. 045476090 (in base 10)

Classe di rimborsabilità C

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale VARDENAFIL TEVA ITALIA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VARDENAFIL TEVA ITALIA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03609

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Disposizioni sul servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza

In data 10 maggio 2018, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto recante «Disposizioni sul servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza», in attuazione dell'art. 64, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Il testo del provvedimento è consultabile sul sito internet del Corpo della Guardia di finanza http://www.gdf.gov.it/

18A03623

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2018 è stato adottato l'emendamento 1 alla Edizione 5 del regolamento «Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra».

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it

18A03626

Regolamentazione tecnica

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 12 marzo 2018 è stata adottata l'Edizione 4 del regolamento «Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici».

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it

18A03627

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione del microtunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno. Proponente: Trans Adriatic Pipeline AG Italia S.p.a.

Con decreto direttoriale n. 116 del 9 marzo 2018 è stata disposta l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di realizzazione del microtunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno, presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5) del DM 0000223 dell'11 settembre 2014 come modificato dal DM 0000072 del 16 aprile 2015.

Il decreto direttoriale, disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

18A03621

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione del ruolo di anzianità del personale dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno.

Si comunica che il Ministero dell'interno ha pubblicato nel proprio sito www.interno.gov.it - sezione «Amministrazione Trasparente», il ruolo di anzianità, al 1° gennaio 2018, del personale dirigente dell'Amministrazione civile dell'Interno.

18A03620

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soldoxin 100 mg/ml», soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e suini.

Estratto provvedimento n. 307 del 24 aprile 2018

Medicinale veterinario: SOLDOXIN 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e suini.

Confezioni:

flacone da 1 litro AIC 103949018;

tanica da 5 litri AIC 103949020.

Titolare A.I.C.: CHEMO IBÉRICA, S. A., Gran Via Carlos III, 98 7th floor, 08028 Barcelona (Spagna).

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: UK/V/0249/001/IB/006

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

così come richiesto dall'AEMPS nella nota informativa relativa all'interpretazione della sezione «Incompatibilità» del riassunto delle caratteristiche del prodotto, punto 6.2 (RCP) per i medicinali veterinari (VMPS), si conferma l'aggiornamento della sezione «Principali incompatibilità» del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e dei relativi stampati:

Da «Non mescolare con altri medicinali veterinari»:

A: «In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari».

Per effetto della suddetta variazione l'RCP è modificato come segue:

6.2 Principali incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

Il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con stampati conformi al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03584

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endogard compresse per cani».

Estratto provvedimento n. 308 del 24 aprile 2018

Medicinale veterinario ENDOGARD compresse per cani.

Confezioni:

scatola da 4 compresse - A.I.C. n. 104173024;

scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 104173036;

scatola da 30 compresse - A.I.C. n. 104173048;

scatola da 50 compresse - A.I.C. n. 104173051;

scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 104173063;

scatola da 12 compresse - A.I.C. n. 104173075.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento:

Numero di procedura europea: UK/V/0339/002/IB/012.

Variazione di tipo IB: B.II.f.1.b.1.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

la data di scadenza viene estesa da 2 a 3 anni.

Per effetto della suddetta variazione, il punto 6.3 del RCP viene modificato. Le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo debbono essere adeguate alla modica del suddetto punto del RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03585

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zoletil»

Estratto provvedimento n. 309 del 24 aprile 2018

Medicinale veterinario ZOLETIL.

Confezione:

50/50 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 101580025.

Titolare A.I.C.: Virbac, 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros, France.

Oggetto del provvedimento:

Numero variazione procedura di mutuo riconoscimento: FR/V/xxxx/WS/025.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

Variazione del confezionamento primario del solvente. Il nuovo flacone sarà così costituito: vetro di tipo I incolore, con tappo di gomma grigio in bromobutile e capsula in alluminio.

Aggiunta dei fornitori Datwyler e Stelmi Aptar per i tappi in gomma del confezionamento primario del solvente.

Per effetto delle suddette variazioni si modifica il punto 6.5 dell'RCP come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

Flacone di liofilizzato e solvente: flacone di vetro di tipo I incolore, con tappo di gomma in bromobutile e capsula in alluminio.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03586

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 214 del 20 marzo 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Polisulfan 100, 100 mg/g», premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli.

Nel titolo, nonché nell'estratto del comunicato relativo al provvedimento n. 214 del 20 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 17 aprile 2018,

laddove è scritto:

POLISULFAN 100,100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli,

leggasi:.

POLISULFAN 100,100 mg/g + 40 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli.

18A03587

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dei criteri di corresponsione delle elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi, coinvolti nell'incidente di Andria-Corato avvenuto il 12 luglio 2016.

In data 24 maggio 2018 è stata pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.governo.it/articolo/dsg23maggio2018, il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio del 23 maggio 2018, recante la determinazione dei criteri di corresponsione delle elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi coinvolti nell'incidente ferroviario di Andria-Corato, avvenuto il 12 luglio 2016, corredato di n.4 modelli da potersi utilizzare ai fini dell'istanza.

18A03776

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-121) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.